



**Caso Lautsi c. Italia;  
traduzione  
integrale della  
sentenza CEDU del  
18 Marzo 2011**

Secondo la Corte EDU la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane non costituisce violazione dell'art. 2 Prot. I (diritto all'istruzione) della Convenzione.

---

di **Jessica Tristano**  
Avvocato

[www.duitbase.it](http://www.duitbase.it)

05.2011

## **PROCEDIMENTO**

### **I FATTI**

- I. Le circostanze del caso**
- II. Sviluppo delle rilevanti legislazioni e pratiche nazionali**
- III. Comparazione delle legislazioni e delle pratiche degli stati membri del Consiglio d'Europa in relazione alla presenza di simboli religiosi nelle scuole**

### **IL DIRITTO**

- I. Violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e articolo 9 della Convenzione**
  - A. Le decisioni della Camera
  - B. Argomenti delle parti
  - C. Argomenti dei terzi intervenienti
  - D. Valutazione della Corte
- II. Presunta violazione dell'articolo 14**

### **DISPOSITIVO**

- PARERE CONCORDANTE DEL GIUDICE ROZAKIS CONGIUNTAMENTE AL GIUDICE VAJIĆ
- PARERE CONCORDANTE DEL GIUDICE BONELLO
- PARERE CONCORDANTE DEL GIUDICE POWER
- PARERE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MALINVERNI CONGIUNTAMENTE AL GIUDICE KALAYDJIEVA

**Licenza Creative Commons  
Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate**

# **GRANDE CAMERA**

## **CASO LAUTSI E ALTRI c. ITALIA**

***(Ricorso no. 30814/06)***

### **SENTENZA**

#### **STRASBURGO**

**18 marzo 2011**

Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso di Lautsi e altri c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, riunita nella Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,  
Christos Rozakis,  
Nicolas Bratza,  
Peer Lorenzen,  
Josep Casadevall,  
Giovanni Bonello,

Nina Vajić,  
Rait Maruste,  
Anatoly Kovler,  
Sverre Erik Jebens,  
Päivi Hirvelä,  
Giorgio Malinverni,  
George Nicolaou,  
Ann Power,  
Zdravka Kalaydjieva,

Mihai Poalelungi,  
Guido Raimondi, giudici,  
e Fribergh Erik, cancelliere,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 giugno 2010 e il 16 febbraio 2011,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

## PROCEDIMENTO

1. Il caso è sorto da un ricorso (n. 30814/06) contro la Repubblica italiana presentato davanti alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito "la Convenzione") da una cittadina italiana, Soile Lautsi (in seguito "prima ricorrente") il 27 luglio 2006. Nel suo ricorso, ella affermava di agire in nome proprio e per conto dei suoi figli, Dataico e Sami Albertin, all'epoca minorenni. Quest'ultimo, che successivamente raggiunse la maggiore età, confermava che entrambi volevano restare in giudizio (in seguito "secondo e terzo ricorrente").

2. I ricorrenti erano rappresentati dall'avv. N. Paoletti, esercente a Roma. Il governo italiano ( in seguito "il governo") era rappresentato dagli avvocati generali E.Spatafora e co-avvocati N. Lettieri e P. Accardo.

3. Il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione della Corte. Il 1 luglio 2008 una camera di quella sezione, composta dai seguenti giudici: Françoise Tulkens, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, decideva di notificare il ricorso al governo; in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 29§3 della Convenzione, decideva altresì di pronunciarsi sull'ammissibilità e allo stesso tempo sul merito del ricorso.

4. Il 3 novembre 2009, una Camera della medesima sezione, composta dai seguenti giudici: Françoise Tulkens, President, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó and Işıl Karakaş, dichiarava il ricorso ammissibile e all'unanimità affermava che vi era stata violazione dell'articolo 2 protocollo 1, dell'articolo 9 della Convenzione e che non era necessario esaminare la violazione dell'articolo 14 della Convenzione.

5. Il 28 gennaio 2010, il governo chiedeva che il caso fosse attribuito alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43 della Convenzione e dell'articolo 73. Il 1 marzo 2010 una commissione della Grande Camera ammetteva questa richiesta.

6. La composizione della Grande Camera veniva determinata secondo le previsioni dell'articolo 26 § 4 e 5 della Convenzione e della regola 24.

7. I ricorrenti e il governo presentavano ciascuno osservazioni sul merito.

8. Veniva assicurato l'intervento a 33 membri del Parlamento europeo agenti collettivamente, all'organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor, che era precedentemente intervenuta davanti alla Camera, all'organizzazione non governativa Associazione nazionale del libero pensiero, all'organizzazione non governativa European Centre for Law and Justice, all'organizzazione non governativa Eurojuris, alle organizzazioni non governative International Committee of Jurists, Interights and Human Rights Watch, agenti collettivamente, alle organizzazioni non governative Zentralkomitee des deutschen Katholiken, Semaines sociales de France e Associazioni cristiane lavoratori italiani, agenti collettivamente, e ai governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e Repubblica di San Marino.

I governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta, Repubblica di San Marino venivano ammessi a intervenire collettivamente nella procedura orale.

9. Una pubblica udienza aveva luogo nel Palazzo dei diritti dell'uomo, Strasburgo, il 30 giugno 2010 (articolo 59 §3).

## I FATTI

### I LE CIRCOSTANZE DEL CASO

10. La prima ricorrente e i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, anch'essi ricorrenti, sono nati nel 1957, 1988 e 1990. Sono residenti in Italia. Nell'anno scolastico 2001-2002 Dataico e Sami frequentavano l'Istituto Comprensivo statale Vittorino da Feltre, una scuola statale in Abano Terme. Un crocifisso era appeso al muro di ogni aula della scuola.

11. Il 22 aprile 2002, durante un incontro dei dirigenti della scuola, il marito della prima ricorrente sollevava la questione della presenza di simboli religiosi nelle classi, in particolare dei crocifissi, e chiedeva che venissero rimossi. Il 27 maggio 2002, con dieci voti contro due e un'astensione, i dirigenti della scuola decidevano di tenere i simboli religiosi in classe.

12. il 23 luglio 2002 la prima ricorrente contestava quella decisione davanti il Tar Veneto, lamentando una violazione del principio di laicità, in relazione all'articolo 3 (principio di uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione Italiana e all'articolo 9 della Convenzione, e del principio di imparzialità delle autorità amministrative pubbliche (articolo 97 della Costituzione).

13. Il 3 ottobre 2002 il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca adottava la Direttiva n. 2666, dando istruzioni ai servizi competenti del Ministero di adottare le misure necessarie affinché i dirigenti della scuola assicurassero la presenza dei crocifissi nelle classi.

Il 30 ottobre 2003 il Ministro si costituiva nel processo della prima ricorrente. Contestava che il ricorso era infondato poiché la presenza dei crocifissi nelle classi delle scuole pubbliche era prevista dall'articolo 118 del decreto reale n. 965 del 30 aprile 1924 (regolamenti interni delle scuole medie) e dall'articolo 119 del decreto

reale n. 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione dei regolamenti generali sulla scuola primaria).

14. Con decisione del 14 gennaio 2004 il Tar sollevava davanti alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità, in relazione al principio di laicità dello Stato e degli articoli 2,3,7,8,19 e 20 della Costituzione, degli articoli 159 e 190 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (che approvava il testo unico delle disposizioni in materia di educazione e scuole), nelle loro "specificazioni" risultanti dagli articoli 118 e 119 dei sopramenzionati decreti reali, e dell'articolo 676 del medesimo decreto legislativo.

Gli articoli 159 e 190 rendono responsabili le municipalità di acquistare e fornire materiale alle scuole primarie e medie. L'articolo 119 del decreto del 1928 specifica che ogni classe deve avere un crocifisso e l'articolo 118 del decreto del 1924 che ogni classe deve avere un ritratto del re e un crocifisso. L'articolo 676 del decreto legislativo n. 297 sancisce che le disposizioni non incluse nel singolo atto restano in vigore, "fatta eccezione per le disposizioni contrarie o incompatibili con il singolo atto, che sono abrogate".

Con sentenza del 15 dicembre 2004 (n. 389), la Corte Costituzionale dichiarava la questione di costituzionalità manifestamente inammissibile, poiché era diretta contro atti che non aventi rango legislativo, ma regolamentare (i sopramenzionati articoli 118 e 119), che non potevano essere oggetto di sindacato costituzionale.

Il 17 marzo 2005 il Tar ha rigettato il ricorso. Dopo aver deciso che l'articolo 118 del decreto reale del 30 aprile 1924 e l'articolo 119 del decreto reale del 26 aprile 1928 erano ancora vigenti e sottolineando il "principio della natura laica dello Stato, come parte dell'eredità giuridica dell'Europa e delle democrazie occidentali", affermava che la presenza del crocifisso nelle classi delle scuole statali, avuto riguardo del significato da attribuirvi, non offendeva il suddetto principio. In particolare, sebbene il crocifisso fosse innegabilmente un simbolo

religioso, era in generale un simbolo di Cristianesimo piuttosto che un simbolo di Cattolicesimo, per cui serviva da punto di riferimento per gli altri culti. Continuava affermando che il crocifisso era un simbolo storico e culturale, un valore identificativo per il popolo italiano, poiché “rappresentava allo stesso tempo lo sviluppo storico e culturale caratteristico dell’Italia e in generale dell’intera Europa, ed era una buona sintesi di quello sviluppo”. Il Tar continuava che il crocifisso doveva essere considerato simbolo di un sistema di valori sottesi alla Costituzione Italiana. Dava le seguenti spiegazioni:

“... 11.1. A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l’ebraismo - almeno da Mosé in poi e sicuramente nell’interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell’altro e la difesa della dignità dell’uomo, al centro della loro fede.

In particolare poi il cristianesimo – anche per il riferimento al noto e spesso incompreso “Date a Cesare quello che è di Cesare, e a...” – con la sua forte accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e ancor più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.

11.2. Spingendo lo sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l’affermarsi in Europa del “habeas corpus”, gli stessi elementi cardine dell’illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo – anche se certamente non in via esclusiva – sulla concezione cristiana del mondo. E’ stato acutamente osservato che il

noto “liberté, égalité, fraternité” costituisce un motto agevolmente condivisibile da un cristiano, sia pure con l’ovvia accentuazione del terzo termine.

In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato.

11.3 Invero, nella redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l’elemento culturale di ispirazione cristiana, come dimostrano senza ombra di dubbio gli stessi lavori della Costituente. In questa prospettiva storica, un doveroso richiamo va effettuato a un colto frate servita operante secoli fa nella Repubblica di Venezia, il quale, anticipando i tempi, delineò in un’epoca difficile i principi di libertà reciproca delle due sfere statale e religiosa e quindi proclamò contestualmente la laicità dello Stato e l’autonomia della religione.

11.4. Si può quindi convenire che la secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, oggi finalmente superata, abbia condotto a un principio comune e benefico per entrambe, la laicità dello Stato, espressione in un settore particolare del precetto di tolleranza contenuto nel kerygma della fede cristiana.

Libera Chiesa in libero Stato è divenuto oggi un valore condiviso e sancito giuridicamente, anche se il faticoso cammino compiuto per incardinarlo nei vari ordinamenti risulta diverso nelle varie nazioni d’Europa. Specificatamente, per quanto riguarda l’Italia, l’affermazione dell’indipendenza e sovranità reciproca dello Stato e delle chiese, ciascuno nel proprio ordine, risulta sancita per la chiesa cattolica dall’articolo 7 della Costituzione (ripreso, in una dizione

significativamente simile, dalla costituzione conciliare *Gaudium et spes*, al n. 76) e per le altre confessioni dal successivo articolo 8.

11.5. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d'Europa si riconoscono ben più agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intromettersi nelle questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati l'abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.

11.6. Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.

11.7. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l'accento sull'accettazione del diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell'altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell'uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo.

11.9. Si può quindi sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà,

eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.

In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

12.1. Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso altri valori, quale, al tempo dello Statuto Albertino, di segno del cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere e consolidare un'autorità.

Si rende inoltre conto che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E' altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un *vulnus* alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero

all'inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame.

12.6. Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari,

ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.

13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è appunto la credenza in un'entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e inevitabilmente, l'atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che quindi si oppone implicitamente all'essere supremo, è di esclusione.

...

13.3. Il meccanismo logico dell'esclusione dell'infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell'onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto.

13.4. Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.

14.1. Occorre appena aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell'alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione – necessariamente guidata dai docenti- sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato. ...”

16. La prima ricorrente proponeva impugnazione davanti al Consiglio di Stato (Suprema Corte Amministrativa), che confermava che la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole statali aveva la sua base giuridica nell'articolo 118 del decreto reale del 30 aprile 1924 e nell'articolo 119 del decreto reale del 26 aprile 1928, e, avuto riguardo del significato da conferirgli, era compatibile con il principio di laicità. Da questo punto di vista rilevava che in particolare in Italia il crocifisso simboleggiava l'origine religiosa di valori (tolleranza, mutuo rispetto, valorizzazione della persona, affermazione dei diritti individuali, rispetto per le libertà individuali, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana e rifiuto di ogni forma di discriminazione) che caratterizzavano la civiltà italiana. In questo senso, il crocifisso esposto nelle aule poteva esperire -in una prospettiva "laica" ben distinta dalla prospettiva religiosa alla quale specificamente si riferiva- una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni. Il Consiglio di Stato affermava che il crocifisso doveva essere visto come un simbolo capace di riflettere le notevoli fonti dei suddetti valori, che definivano la laicità nel corrente ordinamento giuridico nazionale.

Nella sua decisione (n. 556) del 13 aprile 2006, il Consiglio di Stato motivava nel modo seguente:

“...più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a

risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico ("laicità") che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di "laicità" resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione....

In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. ..."

## II. SVILUPPO DELLE RILEVANTI LEGISLAZIONI E PRATICHE NAZIONALI

17. L'obbligo di appendere il crocifisso nelle aule delle scuole primarie era sancito dall'articolo 140 del decreto reale del 15 settembre 1860 del Regno di Sardegna, promulgato in accordo con la legge n. 3725 del 13 novembre 1859, che disponeva "ogni scuola, senza alcuna deroga, deve essere fornita di...un crocifisso" (articolo 140).

Nel 1861, anno che ha assistito alla nascita dello Stato italiano, lo Statuto del 1848 del Regno di Sardegna divenne la Costituzione del Regno d'Italia; prevedeva in particolare che: " la religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione di Stato [e] altri culti esistenti sono tollerati in ottemperanza alla legge".

18. La presa di Roma da parte dell'esercito italiano il 20 settembre 1870, a seguito del quale la città fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d'Italia, determinò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Con legge n. 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano unilateralmente regolava le relazioni con la Chiesa, concedendo al Papa una serie di privilegi volti all'esercizio dell'attività religiosa. Secondo i ricorrenti, l'esposizione dei crocifissi nelle scuole cadde poco per volta in disuso.

19. Durante il periodo fascista lo Stato adottò una serie di misure volte ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di esporre i crocifissi nelle aule.

A titolo esemplificativo, il 22 novembre 1922 il Ministro dell'Istruzione emise una circolare (n. 68) dal seguente tenore: "...negli ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno, l'immagine di Cristo e il ritratto del Re sono stati rimossi. Trattasi di un'intollerabile e manifesta violazione dei regolamenti e, in particolare, un attacco alla religione di Stato e all'unità della Nazione. Pertanto, ordiniamo a tutte le autorità amministrative comunali del Regno di ripristinare, in

quelle scuole che sono state inadempienti, i due simboli sacri alla fede e alla coscienza della nazione.”

Il 30 aprile 1924 fu adottato il decreto reale n. 965 del 30 aprile 1924. Tale decreto sanciva l’ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media. L’articolo 118 stabiliva: “Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale e ogni aula deve avere un crocifisso e un ritratto del Re”.

L’articolo 119 del decreto reale n. 1297 del 26 aprile 1928, approvando il regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, prevede che il crocifisso deve formare parte “necessaria dell’arredamento e dei suppellettili nelle aule scolastiche”.

20. I patti lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, hanno segnato la “Conciliazione” dello Stato italiano con la Chiesa Cattolica. Il Cattolicesimo veniva confermato come religione ufficiale dell’Italia, l’articolo 1 del Trattato di Conciliazione veniva formulato nel modo seguente: “L’Italia riconosce e riafferma il principio stabilito nell’articolo 1 della Costituzione datata 4 marzo 1848, secondo il quale la religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione di Stato.”

21. Nel 1949 l’Italia adottò la Costituzione repubblicana, l’articolo 7 della quale sancisce: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani...I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [e] le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. L’articolo 8 dispone: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge...Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano...I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

22. Il Protocollo al nuovo Concordato, datato 18 febbraio 1984, ratificato dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985, afferma che il

principio sancito nei Patti Lateranensi, secondo il quale la religione cattolica è l'unica religione di Stato, non è più in vigore.

23. In una sentenza del 12 aprile 1989 (n. 203), emanata in relazione alla questione della non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, la Corte Costituzionale affermava che il principio di laicità derivava dalla Costituzione, implicando non che lo Stato avrebbe dovuto essere indifferente nei confronti delle religioni, ma che avrebbe dovuto garantire la protezione della libertà di religione nel contesto del pluralismo confessionale e culturale.

Poiché nel presente ricorso la questione concerneva la conformità della presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole statali con il principio di laicità, la Corte Costituzionale affermava di non essere competente, poiché i testi che prevedevano la presenza del crocifisso erano dei regolamenti (ordinanza del 15 dicembre 2004, no. 389; vedi paragrafo 14). Il Consiglio di Stato, che era stato adito per risolvere la questione, affermava che, avuto riguardo del significato che dovrebbe essergli attribuito, la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole statali era compatibile con il principio di laicità (sentenza del 13 febbraio 2005, no. 556, vedi paragrafo 16).

In un caso diverso, la Corte di Cassazione aveva adottato la visione contraria a quella del Consiglio di Stato in relazione ad una condanna per aver rifiutato di prestare servizio di scrutatore in un'aula di elezioni a causa dell'esposizione di un crocifisso. Nella sentenza del 1 marzo 2000 (n. 439), affermava che la presenza del crocifisso violava i principi di laicità e imparzialità dello Stato, e il principio della libertà di coscienza di coloro che non accettano alcuna devozione al simbolo. Rigettava espressamente il gravame secondo cui l'esposizione di un crocifisso era giustificata poiché si trattava del simbolo di un' "intera civiltà o coscienza etica collettiva" e – citando i termini utilizzati dal Consiglio di Stato in un parere del 27 aprile 1988 (n. 63)-

simboleggiava anche “un valore universale indipendente da qualsiasi credo religioso particolare”.

24. Il 3 ottobre 2002 il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca emanava la seguente direttiva (n. 2006):

“... Il Ministro

... Considerando che la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è fondata sulle disposizioni in vigore, che non offende né il pluralismo religioso, né gli obiettivi di educazione multiculturale della scuola italiana e che non può essere considerata una limitazione della libertà di coscienza garantita dalla Costituzione, in quanto non fa riferimento ad un credo specifico ma costituisce solo l'espressione della civiltà e della cultura cristiana, e che pertanto costituisce una parte del patrimonio universale dell'umanità;

Dopo aver valutato, nel rispetto delle differenti idee, convinzioni e credenze, l'opportunità di prevedere che tutte le scuole, entro i limiti della propria autonomia e con decisione dei loro organi collegiali competenti, riservino parte dei locali da utilizzare, senza alcun obbligo e senza orari fissi, per la contemplazione e la meditazione di quei membri della comunità scolastica che lo desiderino;

Emana le seguenti istruzioni:

Il servizio competente del Ministero ... adotta le misure necessarie per fare in modo che:

1) i dirigenti scolastici garantiscano la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche;

2) tutte le scuole, entro i limiti della propria autonomia, e con decisione dei membri dei loro organi collegiali, riservino una parte dei

locali da utilizzare, senza alcun obbligo e senza orari fissi, per la contemplazione e la meditazione di quei membri della comunità scolastica che lo desiderino ...".

25. Gli articoli 19, 33 e 34 della Costituzione sono formulati nel seguente modo:

#### Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

#### Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

#### Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### III. COMPARAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E DELLE PRATICHE DEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI SIMBOLI RELIGIOSI NELLE SCUOLE

26. Nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa la questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole statali non è regolata da particolari disposizioni.

27. La presenza dei simboli religiosi nelle scuole statali è espressamente proibita solo in un esiguo numero di Stati membri: la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Francia (con eccezione dell'Alsazia e il dipartimento di Moselle) e Georgia.

È espressamente prevista, oltre all'Italia, da pochi Stati membri, quali: Austria, alcune regioni amministrative della Germania (*Länder*) e della Svizzera (*communes*) e Polonia. Tuttavia, tali simboli sono rinvenibili nelle scuole statali di alcuni Stati dove la questione non è specificamente regolamentata, quali Spagna, Grecia, Irlanda, Malta, San Marino e Romania.

28. La questione è stata portata davanti alle corti supreme in un numero di Stati membri.

In Svizzera, la Corte Federale ha emanato un'ordinanza comunale prescrivendo l'incompatibilità della presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole primarie con i requisiti di neutralità confessionali cristallizzati nella Costituzione Federale, ma senza criticare tale presenza negli altri locali delle scuole (26 settembre 1990; ATF 116 1° 252).

In Germania la Corte Costituzionale Federale ha deciso che una simile ordinanza bavarese era contraria al principio della neutralità dello Stato e difficilmente riconciliabile con la libertà di religione dei fanciulli che non erano cattolici (16 maggio 1995; BVerfGE 93,1). Il Parlamento bavarese emanava dunque una nuova ordinanza che manteneva la precedente misura, ma permetteva ai genitori di indicare la loro religione o le loro opinioni laiche contestando la

presenza dei crocifissi nelle aule frequentate dai loro figli e introducendo un meccanismo per cui, se necessario, un compromesso o una soluzione personalizzata potevano essere raggiunti.

In Polonia, l'Ombudsman rinviava alla Corte Costituzionale un'ordinanza del 14 aprile 1992 emanata dal Ministero dell'Istruzione prevedente in particolare la possibilità di esporre i crocifissi nelle aule delle scuole statali. La Corte Costituzionale decideva che la misura era compatibile con la libertà di coscienza e di religione e con il principio di separazione della Chiesa e dello Stato garantito dall'articolo 82 della Costituzione, poiché tale esposizione non era obbligatoria (20 aprile 1993; n. U 12/32).

In Romania la Corte Suprema annullava una decisione del Consiglio Nazionale per la Prevenzione della Discriminazione del 21 novembre 2006 raccomandando al Ministro dell'Istruzione di regolamentare la questione della presenza di simboli religiosi in istituti educativi pubblici e, in particolare, di autorizzare l'esposizione di tali simboli solo durante le lezioni di religione o in aule utilizzate per l'istruzione religiosa. La Corte Suprema affermava in particolare che la decisione di esibire tali simboli in istituti educativi dovrebbe essere presa dagli insegnanti, alunni e genitori degli alunni (11 giugno 2008; n. 2393).

In Spagna l'Alta Corte di Giustizia di Castiglia e Leon, decidendo un caso sollevato da un'associazione militante a favore della laicità nelle scuole che aveva senza successo richiesto la rimozione di simboli religiosi nelle scuole, affermava che le scuole interessate avrebbero dovuto rimuoverli qualora avessero ricevuto un'esplicita richiesta dai genitori di un alunno (14 dicembre 2009; n. 3250).

## IL DIRITTO

### I. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 E ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE.

29. La ricorrente lamentava il fatto che i crocifissi venivano affissi alla parete delle classi delle scuole statali frequentate dal secondo e terzo ricorrenti. Contestavano che ciò integrava violazione del diritto di istruzione, garantito dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 nella seguente formulazione:

“A nessuno può essere negato il diritto all'istruzione. Nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”

Affermavano altresì che tali fatti violavano il loro diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione cristallizzato nell'articolo 9 della Convenzione, che prevede:

“1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: questo diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, solo o in comunità, in pubblico e in privato, la propria religione o credo, culto, insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle previste dalla legge e costituiscono misure necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine

pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

## **A. Le decisioni della Camera**

30. Nella sua decisione del 3 novembre 2009 la Camera affermava che vi era stata violazione dell'articolo 2 del protocollo n. 1 congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione.

31. Innanzitutto, la Camera ricavava dai principi legati all'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 stabilita dalla giurisprudenza della Corte un obbligo dello Stato di astenersi dall'imporre credi, anche indirettamente, in luoghi in cui le persone fossero dipendenti o in luoghi in cui fossero particolarmente vulnerabili, enfatizzando che la scolarizzazione dei fanciulli fosse un'area particolarmente sensibile a tal riguardo.

La Corte continuava affermando che nella pluralità di significati che il crocifisso poteva avere, quello religioso era predominante. Pertanto considerava che la presenza obbligatoria e altamente visibile dei crocifissi nelle aule fosse in grado non solo di contrastare i convincimenti laici del primo ricorrente, i cui figli all'epoca frequentavano la scuola statale, ma anche di turbare emotivamente gli alunni di religione non cristiana e quelli che non professavano alcuna religione. Su questo ultimo punto, la Camera enfatizzava che la libertà "negativa" di religione non era limitata all'assenza di servizi o insegnamento di religione: si estendeva alle pratiche o ai simboli che esprimevano, in generale o in particolare, un credo, una religione o l'ateismo. Aggiungeva che tale "diritto negativo" meritava speciale tutela se fosse stato lo Stato ad esprimere un credo o se i dissenzienti fossero stati posti in una situazione dalla quale non potevano sottrarsi se non facendo sforzi e sacrifici sproporzionati.

Secondo la Camera, lo Stato aveva il dovere di difendere la neutralità confessionale nell'istruzione pubblica, dove la frequentazione della scuola era obbligatoria a prescindere dalla religione, e che aveva il fine di inculcare agli allievi l'abitudine del pensiero critico. Osservava inoltre che non poteva vedere come

l'esposizione nelle aule delle scuole statali di un simbolo che era ragionevolmente associato alla maggioranza religiosa in Italia potesse soddisfare il pluralismo educativo essenziale alla conservazione della "società democratica" secondo il significato proprio della Convenzione.

32. La Camera concludeva che "l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una fede particolare nell'esercizio della pubblica autorità in relazione a situazioni specifiche soggette a controllo governativo, in particolare nelle aule, limitava il diritto dei genitori a educare i loro figli in conformità alle loro religioni e al diritto della classe studentesca di credere o non credere". La pratica violava quei diritti poiché "le restrizioni erano incompatibili al dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della pubblica autorità, in particolare in campo educativo" (§ 57 della sentenza).

## **B. Argomenti di parte**

### 1. Il Governo

33. Il governo non sollevava alcuna obiezione sull'ammissibilità.

34. Le parti lamentavano che la Camera non avesse disposto un'analisi giuridica comparativa tra lo Stato e le religioni e riguardante la questione dell'esposizione di simboli religiosi nelle scuole statali. Affermavano che la Camera si era così privata di un elemento essenziale, poiché tale studio avrebbe mostrato che non vi era un approccio comune in Europa e avrebbe pertanto concluso che gli Stati membri godevano di un ampio margine di discrezionalità; di conseguenza, la Camera, nella sua sentenza, aveva mancato di prendere in considerazione tale margine di apprezzamento, ignorando in tal modo un aspetto fondamentale della questione.

35. Il governo criticava altresì la decisione della Camera di ricavare dal concetto di neutralità confessionale un principio volto ad escludere ogni relazione tra lo Stato e una particolare religione, laddove la neutralità richiedeva alle autorità amministrative pubbliche di prendere in considerazione tutte le religioni. Pertanto la decisione era basata su una confusione tra "neutralità" ("concetto inclusivo") e laicità ("concetto esclusivo"). Inoltre, nell'ottica del governo, la neutralità significava che lo Stato avrebbe dovuto astenersi dal promuovere non solo una particolare religione ma anche l'ateismo, poiché la "laicità" affermata dallo Stato non era meno problematica del proselitismo perseguito dallo Stato medesimo.

La sentenza della Camera era pertanto basata su un fraintendimento ed equivaleva a favorire un approccio antireligioso o non religioso del quale la ricorrente, come membro dell'Unione di ateisti e agnostici razionalisti, era ritenuta una sostenitrice militante.

36. Il governo continuava nel sostenere che era necessario prendere in considerazione il fatto che un singolo simbolo poteva

essere interpretato diversamente da una persona ad un'altra. Ciò valeva in particolare per il segno della croce, che poteva essere percepito non solo come simbolo religioso, ma anche come simbolo culturale e legato all'identità, simbolo di principi e valori che formavano la democrazia e la civiltà occidentale; ad esempio, compariva sugli stendardi di un certo numero di paesi europei. Per quanto possa essere evocativo il potere di un'immagine, nell'ottica del governo, si trattava di un "simbolo passivo", il cui impatto sugli individui non era paragonabile all'impatto della "condotta attiva", e nessuno aveva affermato nel caso di specie che la sostanza dell'insegnamento in Italia era stato influenzato dalla presenza dei crocifissi nella aule.

Quella presenza era espressione di una "particolarità nazionale", caratterizzata dalle strette relazioni tra lo Stato, il popolo e il Cattolicesimo attribuibili allo sviluppo storico, culturale e territoriale dell'Italia e al legame profondamente radicato e durevole ai valori del Cattolicesimo. Mantenere i crocifissi nelle scuole era pertanto un modo per preservare una tradizione centenaria. Il governo sosteneva che il diritto dei genitori al rispetto della loro "cultura familiare" non poteva violare il diritto della comunità a trasmettere la sua cultura o il diritto dei fanciulli a scoprirla. Inoltre, nel configurarlo come "rischio potenziale" al disturbo emotivo ravvisandovi una violazione del diritto all'istruzione e alla libertà di pensiero, coscienza e religione, la Camera aveva notevolmente ampliato la portata applicativa di quelle previsioni.

37. Riferendosi in particolare a *Otto Preminger-Institut c. Austria*, sentenza del 20 settembre 1994 (serie A no. 295-A), il governo sosteneva che, sebbene occorresse considerare la religione cattolica come religione della grande maggioranza degli italiani, ciò non poteva essere ritenuta una circostanza aggravante, come la Camera aveva fatto. Al contrario, la Corte avrebbe dovuto riconoscere e tutelare le tradizioni nazionali e il sentimento popolare, e lasciare ogni Stato

libero di mantenere un equilibrio tra interessi contrapposti. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i programmi scolastici o le disposizioni che riconoscono la prevalenza della religione di maggioranza non rappresentano di per sé un'indebita influenza da parte dello Stato o un tentativo di indottrinamento, e la Corte dovrebbe rispettare le tradizioni costituzionali e i principi relativi ai rapporti tra lo Stato e le religioni - incluso nel caso di specie il particolare approccio alla laicità che ha prevalso in Italia - e tener conto del contesto di ogni Stato.

38. Considerando inoltre che la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n.1 si applicava solo ai programmi scolastici, il governo ha criticato la sentenza della Sezione che constatava una violazione senza alcuna indicazione di come la semplice presenza di un crocifisso nelle aule che i figli della prima ricorrente frequentavano potesse ridurre sensibilmente la sua capacità di educarli in conformità alle sue convinzioni, sulla base del solo motivo che gli alunni venivano educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione. Tale motivo non era corretto se valutato alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo la quale, in primo luogo, la Convenzione non impediva agli Stati membri di avere una religione di Stato, o di mostrare una preferenza per una particolare religione, o di fornire agli alunni un ampio insegnamento religioso in relazione alla religione dominante e, in secondo luogo, avrebbe dovuto considerarsi il fatto che l'influenza educativa dei genitori era molto più grande della scuola.

39. Secondo il governo, la presenza dei crocifissi nelle aule ha dato un contributo legittimo per consentire ai fanciulli di comprendere la comunità nazionale in cui ci si aspettava che si integrassero. Un' "influenza ambientale" era tanto più improbabile poiché i fanciulli in Italia avevano ricevuto un'istruzione che li aveva aiutati a sviluppare una visione critica sulla questione della religione, in un clima imparziale da cui è stata esclusa qualsiasi forma di proselitismo.

Inoltre, l'Italia aveva optato per un approccio benevolo verso le minoranze religiose in ambito scolastico: la legge italiana attualmente riconosce il diritto di indossare il velo islamico e capi di vestiario o altri simboli aventi una connotazione religiosa; l'inizio e la fine del Ramadan sono spesso celebrati nelle scuole; l'istruzione religiosa è consentita per tutti i culti riconosciuti; e le esigenze degli alunni appartenenti a minoranze religiose sono prese in considerazione: ad esempio, gli alunni ebrei hanno il diritto di non sostenere gli esami il sabato.

40. Infine, il governo sottolineava la necessità di tener conto del diritto dei genitori che volevano mantenere i crocifissi in classe. Questo era il desiderio della maggioranza in Italia ed era altresì la volontà espressa democraticamente nel caso di specie da quasi tutti i membri del consiglio scolastico. La rimozione dei crocifissi dalle aule in tali circostanze sarebbe equivalso ad un "abuso di una posizione minoritaria" e sarebbe stato in contraddizione con il dovere dello Stato di aiutare gli individui a soddisfare le loro esigenze religiose.

## 2. I ricorrenti

41. I ricorrenti sostenevano che l'esposizione dei crocifissi nelle aule della scuola di Stato frequentate dal secondo e terzo ricorrenti costituiva una illegittima interferenza con il loro diritto alla libertà di pensiero e di coscienza e violava il principio del pluralismo educativo poiché si sostanziava nella manifestazione di una preferenza dello Stato per una particolare religione in un luogo in cui si formava la coscienza. Nell'esprimere tale preferenza, lo Stato aveva disatteso il suo obbligo di assicurare una protezione speciale per i minori contro ogni forma di propaganda o indottrinamento. Inoltre, dal momento che l'ambiente educativo era così caratterizzato da un simbolo della religione dominante, l'esposizione del crocifisso, i ricorrenti lamentavano la violazione del loro diritto di ricevere un'educazione aperta e pluralista volta allo sviluppo di una capacità di giudizio critico. Infine, per quanto la prima ricorrente fosse a favore della laicità, si sarebbe violato il suo diritto ad educare i propri figli in conformità alle proprie convinzioni filosofiche.

42. I ricorrenti sostenevano che il crocifisso era senza ombra di dubbio un simbolo religioso e, cercando di attribuirvi un valore culturale, si tentava di mettere in atto una difesa disperata. Nulla nel sistema giuridico italiano poteva giustificare l'affermazione secondo cui si trattava di un simbolo di identità nazionale: secondo la Costituzione, è la bandiera a simboleggiare l'identità.

Inoltre, come la Corte costituzionale tedesca aveva sottolineato nella sua sentenza del 16 maggio 1995 (v. sopra, punto 28), conferire al crocifisso un significato profano lo allontanerebbe dal suo significato originario e lo spoglierebbe del suo carattere sacro. L'affermazione che fosse semplicemente un "simbolo passivo" ignorava il fatto che come tutti i simboli - e più di tutti gli altri - dava forma materiale a una realtà conoscitiva, intuitiva ed emotiva che andava oltre l'immediatamente percepibile. La Corte costituzionale federale tedesca aveva peraltro constatato, nella citata sentenza, che

la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche aveva un carattere evocativo, in quanto rappresentava il contenuto della fede che simboleggiava e serviva da "materiale di propaganda" della stessa. Infine, i ricorrenti sottolineavano che, nella decisione Dahlab c. Svizzera del 15 febbraio 2001 (n. 42.393/98 CEDU 2001-V), la Corte aveva rilevato la particolare forza che i simboli religiosi esercitavano nell'ambiente scolastico.

43. I ricorrenti sostenevano che ogni Stato democratico aveva il dovere di garantire la libertà di coscienza, il pluralismo, la parità di trattamento delle credenze e la laicità delle istituzioni. Il principio della laicità necessitava soprattutto la neutralità da parte dello Stato, che dovrebbe tenersi fuori dalla sfera religiosa e adottare lo stesso atteggiamento verso tutte le correnti religiose. In altri termini, la neutralità costringeva lo Stato a stabilire uno spazio neutro in cui tutti potessero liberamente vivere secondo le proprie convinzioni. Con l'imposizione di simboli religiosi, vale a dire crocifissi, nelle aule scolastiche, lo Stato italiano stava facendo il contrario.

44. L'approccio sostenuto dai ricorrenti era così chiaramente distinto dall'ateismo di Stato, che equivaleva a negare la libertà di religione imponendo in maniera autoritaria un punto di vista laico. Visto in termini di imparzialità e neutralità dello Stato, la laicità era al contrario un mezzo per garantire a tutti la libertà di coscienza religiosa e filosofica.

45. Inoltre, i ricorrenti sostenevano che un altro motivo per la rimozione dei crocifissi dalle aule fosse quello di assicurare una protezione speciale alle credenze e alle convinzioni delle minoranze da una "dispotismo della maggioranza".

46. In conclusione, i ricorrenti affermavano che, sebbene la rimozione dei crocifissi dalle aule della scuola di Stato avrebbe eliminato parte della identità culturale italiana come il governo sosteneva, la loro esposizione era incompatibile con i fondamenti del pensiero politico occidentale, con i principi dello Stato liberale e di

una democrazia aperta e pluralista, e con il rispetto dei diritti e delle libertà individuali sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione.

## **C. Argomenti dei terzi intervenienti**

*1. I governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta e la Repubblica di San Marino*

47. Nelle loro osservazioni congiunte presentate in udienza, i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino indicavano che, a loro avviso, il ragionamento della Camera si basava su un fraintendimento del concetto di "neutralità" con il "laicismo". Sottolineavano che non vi era una grande diversità di regime tra Chiesa e Stato in Europa e che più della metà della popolazione europea viveva in Stati non-laici. Aggiungevano che i simboli dello Stato inevitabilmente avevano un posto nell'istruzione statale e che molti di questi avevano una origine religiosa, la Croce - simbolo sia nazionale che religioso - era l'esempio più visibile. A loro parere, negli Stati europei non-laici la presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico era stata ampiamente tollerata dalla popolazione laica come parte dell'identità nazionale. Gli Stati non avrebbero dovuto privarsi di una parte della loro identità culturale semplicemente perché l'identità era di origine religiosa. La posizione adottata dalla Camera non era espressione del manifesto di pluralismo nel sistema della Convenzione, ma l'espressione dei valori di uno Stato laico. Estenderla a tutta l'Europa rappresenterebbe la "americanizzazione" dell'Europa in una regola unica e sola, e una rigida separazione tra Stato e Chiesa sarebbe vincolante per tutti.

A loro avviso, favorire la laicità era una posizione politica che, pur rispettabile, non era neutrale. Pertanto, in ambito educativo uno Stato che sostenesse il laico in opposizione al religioso non sarebbe stato neutrale. Allo stesso modo, la rimozione dei crocifissi dalle aule dove erano sempre stati non sarebbe stato privo di conseguenze educative. In realtà, qualora lo Stato avesse deciso di consentire o vietare la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche, il fattore

importante sarebbe stato il grado al quale il programma di studio avrebbe contestualizzato e insegnato ai fanciulli la tolleranza e il pluralismo.

I governi riconoscevano che potevano esserci circostanze in cui le soluzioni adottate dallo Stato erano inaccettabili. Tuttavia l'onere della prova sarebbe rimasto a carico del singolo e la Corte sarebbe dovuta intervenire solo in casi estremi.

### *2. Il governo del Principato di Monaco*

48. Il governo interveniente dichiarava di condividere il punto di vista del governo convenuto, secondo cui il crocifisso era un "simbolo passivo", rinvenuto sugli stemmi e sulle bandiere di molti Stati e, nel caso di specie, rifletteva una identità nazionale radicata nella storia. Inoltre, essendo indivisibile, il principio di neutralità dello Stato richiedeva alle autorità di astenersi dall'imporre un simbolo religioso, laddove non c'era mai stato, e dal rimuoverlo se c'era sempre stato.

### *3. Il governo della Romania*

49. Il governo interveniente sosteneva che la Camera aveva tenuto poco conto del margine di discrezionalità a disposizione degli Stati contraenti che coinvolgeva questioni delicate sulle quali non vi era consenso a livello europeo. Questi sottolineavano che la giurisprudenza della Corte riconosceva in particolare agli Stati un ampio margine di discrezionalità sull'uso di simboli religiosi nelle scuole statali; a loro avviso, lo stesso dovrebbe valere per l'esposizione di simboli religiosi in tali scuole. Essi hanno inoltre sottolineato che la sentenza della Camera si era basata sul presupposto che l'esposizione di simboli religiosi nelle scuole statali violasse l'articolo 9 della Convenzione e l'articolo 2 del Protocollo n. 1, in contrasto con il principio di neutralità, perché gli Stati contraenti

erano stati costretti a intervenire al fine di eliminare tali simboli. A loro parere, tale principio sarebbe meglio rispettato se decisioni di questo tipo fossero adottate congiuntamente da insegnanti, alunni e genitori. In ogni caso, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, non associata a particolari obblighi religiosi, non ha influenzato sufficientemente i sentimenti religiosi delle persone interessate affinché si possa parlare di una violazione delle disposizioni di cui sopra.

#### *4. L'organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor*

50. Secondo l'organizzazione interveniente, il crocifisso non poteva essere percepito come qualcosa di diverso da un simbolo religioso, quindi la sua esposizione nelle aule delle scuole statali veniva visto come un messaggio istituzionale a favore di una particolare religione. Si ricordava che nel caso *Folgerø* la Corte aveva ritenuto che la partecipazione degli alunni ad attività religiose potesse influenzarli, e considerava lo stesso nel caso di insegnamento in aule in cui fosse esposto un simbolo religioso. Richiamava altresì l'attenzione della Corte sul fatto che i fanciulli o i genitori infastiditi potessero astenersi dal protestare per paura di rappresaglie.

#### *5. L'organizzazione non governativa Associazione Nazionale del Libero Pensiero*

51. L'organizzazione interveniente, che riteneva che la presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche statali fosse incompatibile con l'articolo 9 della Convenzione e con l'articolo 2 del Protocollo n. 1, sosteneva che le restrizioni imposte sui diritti dei ricorrenti non fossero "previste dalla legge" ai sensi della giurisprudenza della Corte. Rilevava in proposito che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dello stato non era stabilita dalla legge ma dai

regolamenti adottati durante il periodo fascista. Aggiungeva che detti regolamenti erano, in ogni caso, stati implicitamente abrogati dalla Costituzione del 1947 e dalla legge del 1985 di ratifica degli accordi modificativi dei Patti Lateranensi del 1929. Ricordava che la Sezione Penale della Corte di Cassazione si era pronunciata in tal senso in una sentenza del 1 marzo 2000 (n. 4.273) in un caso di crocifissi esposti nei seggi elettorali, e aveva confermato tale orientamento in una sentenza del 17 febbraio 2009, concernente i crocifissi esposti nelle aule dei tribunali (senza, però, pronunciarsi sul merito). C'era quindi un conflitto di giurisprudenza tra Consiglio di Stato - che, al contrario, aveva ritenuto che i regolamenti pertinenti fossero applicabili - e la Corte di Cassazione in materia del principio della certezza del diritto, ritenuto il pilastro di un paese ispirato allo Stato di diritto. Poiché la Corte costituzionale aveva negato la propria competenza, in Italia non vi era alcun meccanismo di risoluzione di tale conflitto.

*6. L'organizzazione non governativa Centro europeo per la Legge e la Giustizia*

52. L'organizzazione interveniente sosteneva che la Camera aveva male affrontato la questione sollevata dal caso, di sapere se i diritti della Convenzione invocata dalla prima ricorrente fossero stati violati dalla sola presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Secondo il suo punto di vista non vi era stata violazione. In primo luogo, le "convinzioni personali" dei figli della prima ricorrente non erano stati violati in quanto non essi erano stati costretti ad agire contro la loro coscienza né era stato loro impedito di agire secondo coscienza. In secondo luogo, le loro "intime convinzioni" e il diritto della prima ricorrente di assicurare la loro educazione in conformità alle sue convinzioni filosofiche non erano stati violati perché i suoi figli non erano stati costretti a credere o né era stato impedito loro di non credere. Non erano stati indottrinati, né erano stati oggetto di

indebito proselitismo. L'organizzazione interveniente sosteneva che la Camera aveva erroneamente ritenuto che la decisione di uno Stato a esporre crocifissi nelle aule scolastiche fosse contraria alla Convenzione (non era quanto le era stato chiesto). In tal modo, la Camera aveva creato "un nuovo obbligo relativo non ai diritti della prima ricorrente, ma alla natura dell' " ambiente educativo ". Secondo l'organizzazione interveniente, poiché la Corte non era in grado di accertare se i diritti dei figli della prima ricorrente ad avere "convinzioni intime e personali" fossero stati violati a causa della presenza del crocifisso nelle aule, aveva creato un nuovo obbligo di garantire che l'ambiente educativo fosse interamente laico, eccedendo così l'ambito di applicazione ed i limiti della sua competenza.

#### *7. L'organizzazione non governativa Eurojuris*

53. L'organizzazione interveniente concordava con le conclusioni della Camera. Dopo aver ricordato le pertinenti disposizioni del diritto positivo italiano - e sottolineando il valore costituzionale del principio di laicità - faceva riferimento al principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte secondo cui la scuola non dovrebbe essere un luogo di proselitismo o di predicazione. Riferiva altresì di casi in cui la Corte aveva esaminato la questione del porto di veli islamici negli istituti scolastici. Precisava che la presenza dei crocifissi nelle aule italiane delle scuole statali era stato prescritto non dalla legge, ma dai regolamenti ereditati dal periodo fascista, riflettenti una concezione confessionale dello Stato che è oggi incompatibile con il principio di laicità stabilito dalla legge costituzionale. Respingeva fermamente il ragionamento del Tribunale amministrativo italiano, secondo cui prescrivere la presenza dei crocifissi nelle aule della scuola statale era ancora compatibile con tale principio, perché simboleggiava i valori secolari. A suo parere, si trattava di un simbolo religioso con cui i non

cristiani non si identificavano. Inoltre, obbligando le scuole ad esporli nelle aule delle scuole statali, lo Stato conferiva una dimensione particolare ad una data religione, a scapito del pluralismo.

*8. Le organizzazioni non governative Commissione Internazionale dei Giuristi, Interights e Human Rights Watch*

54. Le organizzazioni intervenienti sostenevano che l'esposizione obbligatoria di simboli religiosi come il crocifisso nelle aule delle scuole statali era incompatibile con il principio di neutralità e con i diritti garantiti agli alunni e ai loro genitori ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. A loro avviso, il pluralismo educativo era un principio consolidato, confermato non solo dalla giurisprudenza della Corte, ma anche dalla giurisprudenza di una serie di corti supreme e da vari strumenti internazionali. Inoltre, la giurisprudenza della Corte sosteneva un dovere di neutralità dello Stato e di imparzialità verso le religioni nella prestazione di servizi pubblici, compresa l'istruzione. Sottolineavano che detto principio di imparzialità era riconosciuto non solo dalle Corti Costituzionali italiana, spagnola e tedesca, ma anche, in particolare, dal Consiglio di Stato francese e dal Tribunale federale svizzero. Aggiungevano che, come dichiarato da diversi giudici supremi, la neutralità dello Stato nelle aule verso le religioni era particolarmente importante perché, essendo la scuola obbligatoria, i fanciulli sono vulnerabili all'indottrinamento nella scuola. Continuavano a ribadire le conclusioni della Corte secondo cui, anche se la Convenzione non impediva agli Stati di impartire, attraverso l'insegnamento o l'educazione, l'informazione o la conoscenza di tipo religioso o filosofico, essi dovevano garantire che venisse fatto in modo obiettivo, critico e pluralista, e libero da qualsiasi indottrinamento. Essi sottolineavano che lo stesso principio veniva applicato a tutte le

funzioni svolte in materia di istruzione e di insegnamento, ivi compresa l'organizzazione dell'ambiente scolastico.

*9. Le organizzazioni non governative Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Settimane Sociali di Francia e Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani*

55. Le organizzazioni intervenienti dichiaravano di essere d'accordo con la Camera sul fatto che, per quanto il crocifisso avesse diversi significati, era soprattutto il simbolo centrale del cristianesimo. Essi aggiungevano, però, che in disaccordo con la sua conclusione, trovavano difficile comprendere come la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche potesse essere "emotivamente inquietante" per alcuni alunni o ostacolare lo sviluppo del loro pensiero critico. A loro avviso, la presenza da sola non poteva essere assimilata ad un messaggio religioso o filosofico, ma doveva piuttosto essere interpretata come un modo passivo di trasmettere valori morali fondamentali. La questione doveva pertanto essere valutata in relazione alla competenza dello Stato di decidere il programma di studio nella scuola; i genitori dovevano accettare che alcuni aspetti della istruzione nella scuola statale non potevano essere in totale sintonia con le loro convinzioni. Aggiungevano che la decisione di uno Stato di esporre i crocifissi nelle aule della scuola non significava perseguire una finalità di indottrinamento vietato dall'articolo 2 del Protocollo n. 1. Essi sostenevano che l'equilibrio doveva essere trovato nel caso di specie tra i diritti e gli interessi dei credenti e non credenti, tra i diritti fondamentali degli individui e gli interessi legittimi della società, e tra la formulazione delle norme relative ai diritti fondamentali e il mantenimento delle diversità esistenti in Europa. A loro avviso, la Corte avrebbe dovuto riconoscere un ampio margine di discrezionalità agli Stati in questo settore perché l'organizzazione dei rapporti tra lo Stato e la religione variava da un

paese all'altro e - in particolare per quanto riguardava il posto della religione nelle scuole dello Stato - era profondamente radicata nella storia, tradizione e cultura di un paese.

*10. Trentatre membri del Parlamento europeo che agiscono collettivamente*

56. Gli intervenienti hanno sottolineato che la Corte non era un giudice costituzionale e doveva rispettare il principio di sussidiarietà e riconoscere un margine particolarmente ampio di discrezionalità a favore degli Stati contraenti non soltanto per quanto riguardava il rapporto tra Stato e religione, ma anche laddove avevano svolto funzioni nel settore dell'istruzione e dell'insegnamento. A loro avviso, prendendo una decisione avente l'effetto di rendere obbligatoria la rimozione dei simboli religiosi dalle scuole dello Stato, la Grande Camera avrebbe inviato un messaggio ideologico radicale. Aggiungevano che era chiaro dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato che, per motivi derivanti dalla sua storia o dalla sua tradizione, avesse mostrato una preferenza per una religione non avrebbe oltrepassato tale margine. Pertanto, a loro avviso, l'esposizione di crocifissi negli edifici pubblici non era in conflitto con la Convenzione, e la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico non doveva essere visto come una forma di indottrinamento, ma come l'espressione di una unità culturale e di identità. Aggiungevano che in questo specifico contesto simboli religiosi avevano una dimensione laica e non andavano quindi rimossi.

## **D. Valutazione della Corte**

57. In primo luogo, la Corte osserva che l'unica questione riguarda la compatibilità, alla luce delle circostanze del caso di specie, della presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole statali italiane con i requisiti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 e all'articolo 9 della Convenzione.

Quindi non è richiesto in questo caso di esaminare la presenza dei crocifissi nei luoghi diversi dalle scuole statali. Né spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità della presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche dello Stato con il principio di laicità sanciti dal diritto italiano.

58. In secondo luogo, la Corte evidenzia che i sostenitori della laicità possono rivendicare delle istanze aventi un "livello di coerenza, serietà, coesione e importanza" necessario per essere considerate "convinzioni", ai sensi degli articoli 9 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (vedi Campbell e Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982, § 36, serie A no. 48). Più precisamente, le loro opinioni devono essere considerate "filosofiche", ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, affinché siano degni di "rispetto 'in una società democratica'", non siano incompatibili con la dignità umana e non siano in conflitto con il diritto fondamentale del minore all'istruzione (ibid.).

## *1. Il caso della prima ricorrente*

### **a. Principi generali**

59. La Corte ribadisce che, nel settore dell'educazione e dell'insegnamento, l'articolo 2 del Protocollo n. 1 in linea di principio rappresenta una *lex specialis* in relazione all'articolo 9 della Convenzione. Ciò vale per lo meno nei casi in cui, come nel presente, la controversia riguarda l'obbligo previsto per gli Stati contraenti dalla seconda frase dell'articolo 2, di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che assumono in tale settore, il diritto dei genitori ad assicurare un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche (vedi *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], no. 15472/02, § 84, CEDU 2007-VIII, § 84).

Il ricorso in questione dovrebbe quindi essere esaminato principalmente in relazione alla seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (cfr. anche *Appel-Irrgang e altri c. Germania* (dec.), no. 45216/07, CEDU 2009 - . ..).

60. Tuttavia, tale disposizione deve essere letta alla luce non solo della prima frase dello stesso articolo, ma anche dell'articolo 9 della Convenzione (v., ad esempio, *Folgerø*, citata supra, § 84), che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di non appartenere ad alcuna religione, e che impone agli Stati contraenti un "obbligo di neutralità e di imparzialità".

A tal proposito, va sottolineato che gli Stati hanno la responsabilità di garantire, in modo neutrale ed imparziale, l'esercizio di varie religioni, fedi e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire a mantenere l'ordine pubblico, l'armonia religiosa e la tolleranza in una società democratica, in particolare tra gruppi contrapposti (v., ad esempio, *Leyla Sahin contro Turchia* [GC], no. 44.774/98, § 107, CEDU 2005-XI ). Ciò riguarda sia i rapporti tra credenti e non credenti che le relazioni tra i seguaci di varie religioni, fedi e credenze.

61. La parola "rispetto" di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 significa molto di più di "riconoscere" o "tenere conto"; oltre ad un impegno di natura innanzitutto negativa, essa implica un obbligo positivo da parte dello Stato (vedi Campbell e Cosans , già citata, § 37).

Tuttavia, i requisiti della nozione di "rispetto", che appare anche all'articolo 8 della Convenzione, variano notevolmente da caso a caso, data la diversità delle pratiche seguite e le situazioni esistenti negli Stati contraenti. Come risultato, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare le misure da adottare per garantire il rispetto della Convenzione, tenuto conto delle esigenze e delle risorse della comunità e degli individui. Nel contesto dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 tale nozione implica in particolare che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che i genitori possono chiedere allo Stato di fornire una particolare forma di insegnamento (cfr. nn Bulski c. Polonia (dec.),. 46.254/99 e 31888/02).

62. La Corte fa altresì riferimento alla sua giurisprudenza sul ruolo della religione nel programma di studio scolastico (vedi essenzialmente Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, § § 50-53, serie A n. 23;. Folgerø, citata, § 84, e Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, n. 1448-1404, § § 51 e 52, CEDU 2007-XI).

Secondo tale autorità, l'impostazione e la pianificazione del programma di studio ricade nella competenza degli Stati contraenti. In linea di principio non spetta alla Corte pronunciarsi su tali questioni, poiché le soluzioni possono legittimamente variare a seconda del paese e dell'epoca.

In particolare, la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non impedisce agli Stati di impartire, attraverso l'insegnamento o l'istruzione, l'informazione o la conoscenza di tipo, direttamente o indirettamente, religioso o filosofico. Non permette neanche ai

genitori di opporsi alla integrazione di tale insegnamento o di istruzione nel programma scolastico.

D'altra parte, poiché il suo scopo è quello di salvaguardare la possibilità di pluralismo in materia di istruzione, essa richiede allo Stato, nell'esercizio delle sue funzioni in materia di istruzione e di insegnamento, di assicurare che le informazioni o le conoscenze incluse nel programma scolastico sia comunicato in maniera obiettiva, critica e pluralistica, consentendo agli alunni di sviluppare lo spirito critico soprattutto per quanto riguarda la religione in un ambiente tranquillo, scevro da qualsiasi proselitismo. Allo Stato è fatto divieto di perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato irrispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è il limite che gli Stati non devono oltrepassare (v. sentenze citate nel presente paragrafo, § 53, 84 (h) e 52 rispettivamente).

## **b. Valutazione dei fatti di causa, alla luce dei principi di cui sopra**

63. La Corte non accetta la tesi del governo secondo cui l'obbligo imposto agli Stati contraenti dalla seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 riguarda soltanto il contenuto dei programmi scolastici, in modo che la questione della presenza dei crocifissi nelle aule della scuola di Stato esulerebbe dal suo campo di applicazione.

È vero che un certo numero di casi in cui la Corte ha esaminato questa disposizione riguarda il contenuto e l'attuazione del programma scolastico. Tuttavia, come la Corte ha già sottolineato, l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non si applica solo al contenuto dell'insegnamento e al modo in cui la prestazione è fornita; detto obbligo li vincola all' "esercizio" di tutte le "funzioni" - nei termini della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 - in materia di istruzione e di insegnamento (v. essenzialmente *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen*, già citata, § 50; *Valsamis c. Grecia*, 18 dicembre 1996, § 27, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, *Hasan e Eylem Zengin*, citata sopra, § 49, e *Folgerø*, citata sopra, § 84). Ciò include senza dubbio l'organizzazione dell'ambiente scolastico per cui il diritto interno attribuisce tale funzione alle autorità pubbliche.

È in tale contesto che va considerata la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole statali italiane (cfr. articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924, articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 e 159 e 190 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - punti 14 e 19).

64. In generale, la Corte ritiene che, qualora l'organizzazione dell'ambiente scolastico sia di competenza delle autorità pubbliche, tale compito deve essere visto come una funzione assunta dallo Stato in materia di istruzione e di insegnamento, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

65. Ne consegue che la decisione sulla presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato convenuto in materia di istruzione e di insegnamento e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Questo lo rende un settore in cui entra in gioco l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

66. La Corte ritiene inoltre che il crocifisso è soprattutto un simbolo religioso. I giudici nazionali sono giunti alla stessa conclusione e, in ogni caso il governo non l'ha contestato. La questione se il crocifisso abbia altri significati al di là del suo simbolismo religioso non è decisiva in questa fase del giudizio.

Non ci sono prove dinanzi alla Corte che l'esposizione di un simbolo religioso sulle pareti dell' aula possa influire sugli studenti e quindi non si può ragionevolmente affermare che esso abbia o meno un effetto sui giovani le cui convinzioni sono ancora in fase di formazione.

Tuttavia, è comprensibile che il primo ricorrente possa vedere nell'esposizione dei crocifissi nelle aule della scuola statale, in precedenza frequentata dai suoi figli, una mancanza di rispetto da parte dello Stato verso il suo diritto di garantire la educazione e la didattica in conformità alle proprie convinzioni filosofiche. Tuttavia, la percezione soggettiva del ricorrente non è di per sé sufficiente a dimostrare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

67. Il governo, da parte sua, ha spiegato la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche statali, in quanto risultato dello sviluppo storico in Italia, come un fatto che conferiva non solo una connotazione religiosa, ma anche una identità corrispondente ad una tradizione che ha ritenuto importante perpetuare. Ha aggiunto che, di là del suo significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi ed i valori che hanno costituito il fondamento della democrazia e della civiltà

occidentale, e che la sua presenza in aula era giustificabile per questo motivo.

68. La Corte ritiene che la decisione o meno di perpetuare una tradizione rientra in linea di massima nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. La Corte deve inoltre tener conto del fatto che l'Europa è segnata da una grande diversità tra gli Stati di cui si compone, in particolare nel campo dello sviluppo culturale e storico. Sottolinea, tuttavia, che il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione e nei suoi protocolli.

Per quanto riguarda il parere del governo sul significato del crocifisso, la Corte rileva che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno opinioni divergenti in proposito e che la Corte costituzionale non ha statuito (cfr. i paragrafi 16 e 23 sopra). Non spetta alla Corte di prendere una posizione riguardo a un dibattito interno tra i giudici nazionali.

69. Resta il fatto che gli Stati contraenti godono di un margine di apprezzamento per riconciliare l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione e di insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche (paragrafi 61-62 sopra).

Ciò vale per l'organizzazione dell'ambiente scolastico e per l'impostazione e pianificazione del programma di studio (come la Corte ha già rilevato: vedere essenzialmente le citate sentenze nei casi di Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, § § 50-53; Folgerø , § 84; e Zengin, § § 51-52, punto 62). La Corte ha quindi il dovere di rispettare in linea di principio le decisioni degli Stati contraenti in queste materie, compreso il ruolo accordato alla religione, a condizione che tali decisioni non portino ad una forma di indottrinamento (ibid.).

70. La Corte conclude, nel caso di specie, che la decisione sulla presenza dei crocifissi nelle aule della scuola statale è, in principio,

una questione che rientra nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. Inoltre, il fatto che non esiste un consenso europeo sulla questione (paragrafi 26-28 sopra) muove a favore di tale approccio.

Questo margine di apprezzamento, comunque, va di pari passo con la vigilanza europea (v., ad esempio, *mutatis mutandis*, Leyla Sahin, già citata, § 110), poiché il compito della Corte nel caso di specie è di determinare se il limite di cui al punto 69 è stato superato.

71. A questo proposito, è vero che, prescrivendo la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche dello Stato -simbolo che si riferisce senza dubbio al cristianesimo, a prescindere che gli venga accordato un ulteriore valore laico- i regolamenti attribuiscono alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante in ambito scolastico.

Questo non è di per sé sufficiente, tuttavia, per indicare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto e per stabilire una violazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1.

La Corte rinvia su questo punto, *mutatis mutandis*, alle sentenze in precedenza citate Folgerø e Zengin. Nel caso Folgerø, in cui è stata chiamata ad esaminare il contenuto delle lezioni di "cristianesimo, religione e filosofia" (KRL), trovava che il fatto che il programma riservasse alla conoscenza della religione cristiana uno spazio maggiore rispetto a quella di altre religioni e filosofie, non poteva di per sé essere considerato come un allontanamento dai principi di pluralismo ed obiettività equivalente ad indottrinamento. Essa spiegava che in relazione al posto occupato dal cristianesimo nella storia e nella tradizione dello Stato convenuto - Norvegia - la questione doveva essere considerata come rientrante nel margine di apprezzamento relativo alla pianificazione e all'impostazione del programma di studio (vedi Folgerø, citata supra, § 89). Arrivava ad una simile conclusione nel contesto delle lezioni di "cultura religiosa ed etica" nelle scuole turche, dove il programma dava maggiore

importanza alla conoscenza dell'Islam per il fatto che, nonostante la natura laica dello Stato, l'Islam fosse la religione maggioritaria praticata in Turchia (vedere Zengin, già citata, § 63).

72. Inoltre, un crocifisso su un muro è un simbolo essenzialmente passivo e questo punto è di fondamentale importanza secondo la Corte, in particolare tenendo conto del principio della neutralità (cfr. supra, punto 60). Non può essere considerato come una influenza sugli allievi paragonabile a quella esercitata dal discorso didattico o dalla partecipazione ad attività religiose (vedi su questi punti e Folgerø Zengin, già citata, § 94 e § 64, rispettivamente).

73. La Corte rileva che, nella sua sentenza del 3 novembre 2009, la Camera appoggiava la tesi secondo cui l'esposizione dei crocifissi nelle aule aveva un impatto significativo sul secondo e terzo ricorrente, all'epoca di undici e tredici anni. La Camera rilevava che, nella pubblica istruzione, i crocifissi, che era impossibile non notare nelle aule scolastiche, erano stati necessariamente percepiti come una parte integrante dell'ambiente scolastico e potevano quindi essere considerati "potenti simboli esterni" ai sensi della decisione in Dahlab, già citata (v. § § 54 e 55 della sentenza).

La Grande Camera non condivide tale approccio. Essa ritiene che tale decisione non possa costituire un precedente in questo caso, perché i fatti sono completamente diversi.

Essa sottolinea che il caso della Dahlab riguardava il provvedimento che vietava al ricorrente di indossare il velo islamico durante l'insegnamento, ai fini di tutelare le fedi religiose degli alunni e dei loro genitori e di applicare il principio della neutralità confessionale nelle scuole sancito dal diritto interno. Dopo aver osservato che le autorità avevano debitamente pesato gli interessi in gioco, la Corte dichiarava, tenuto conto soprattutto della tenera età dei fanciulli per i quali la ricorrente era responsabile, che le autorità non avevano superato il loro margine di apprezzamento.

74. Inoltre, gli effetti della maggiore visibilità che la presenza del crocifisso dà al Cristianesimo nelle scuole devono essere ulteriormente valutati in considerazione dei seguenti punti. In primo luogo, la presenza del crocifisso non è associato all'insegnamento obbligatorio del cristianesimo (vedi i dati comparativi di diritto di cui Zengin, già citata, § 33). In secondo luogo, secondo le indicazioni fornite dal governo, l'Italia si apre ad un ambiente scolastico parallelo ad altre religioni. Il governo segnalava a tal proposito che non era vietato agli alunni di portare il velo islamico o altri simboli o indumenti aventi una connotazione religiosa; erano possibili soluzioni alternative per far sì che la scuola si misurasse con pratiche religiose minoritarie; l'inizio e la fine del Ramadan erano "spesso celebrati" nelle scuole; l'insegnamento religioso facoltativo poteva essere organizzato nelle scuole per "tutte le confessioni religiose riconosciute" (vedi sopra, punto 39). Inoltre, nulla suggeriva che le autorità fossero intolleranti verso gli alunni che credessero in altre religioni, che fossero non credenti o che avessero convinzioni filosofiche non-religiose.

Inoltre, i ricorrenti non affermavano che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche avesse incoraggiato lo sviluppo di pratiche di insegnamento con una tendenza al proselitismo, né che il secondo e il terzo ricorrente avessero mai subito un riferimento tendenzioso a quella presenza da parte di un insegnante nell'esercizio delle sue funzioni.

75. Infine, la Corte rileva che la prima ricorrente godeva pienamente del diritto come genitore di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali come educatrice e di guidarli in un percorso in linea con le sue convinzioni filosofiche (cfr. , in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen e Valsamis, già citata, § § 54 e 31 rispettivamente).

76. Emerge da quanto precede che, nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola statale frequentata dai figli della

prima ricorrente, le autorità avevano agito entro i limiti del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto relativamente al suo obbligo di rispettare, nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare la conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

77. La Corte conclude pertanto che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 nei confronti della prima ricorrente. Si ritiene inoltre che nessuna questione si pone a norma dell'articolo 9 della Convenzione.

## *2. Il caso del secondo e terzo ricorrente*

78. La Corte ritiene che, se letta, come si dovrebbe, alla luce dell'articolo 9 della Convenzione e della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, la prima frase di tale disposizione garantisce agli alunni il diritto all'istruzione in una forma che rispetti il loro diritto di credere o di non credere. Si capisce quindi perché gli alunni a favore della laicità possano vedere nella presenza dei crocifissi nelle aule della scuola statale una violazione dei diritti derivanti da tali disposizioni.

Tuttavia, la Corte ritiene, per i motivi indicati in relazione all'esame del caso della prima ricorrente, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 a danno del secondo e terzo ricorrente. Si ritiene inoltre che nessuna questione si pone in virtù dell'articolo 9 della Convenzione.

## II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

79. I ricorrenti hanno sostenuto che, poiché il secondo e il terzo ricorrente erano stati esposti al crocifisso esibito nell'aula della scuola statale che frequentavano, tutti e tre, non essendo cattolici, avevano subito trattamento discriminatorio in relazione ai genitori cattolici e ai loro figli. Sostenendo che "i principi sanciti dall'articolo 9 della Convenzione e dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 sono rafforzati dalle disposizioni di cui all'articolo 14 della Convenzione", lamentavano una violazione di quest'ultimo articolo, che prevede:

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [i] Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status".

80. La Camera ha dichiarato che, avuto riguardo delle circostanze del caso e delle motivazioni che hanno portato a constatare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione, non c'era motivo di esaminare il caso anche ai sensi dell'articolo 14, a prescindere se preso separatamente o in combinazione con tali disposizioni.

81. La Corte, la quale rileva che pochi motivi sono stati presentati a sostegno di questo argomento, ribadisce che l'articolo 14 della Convenzione non ha un'esistenza indipendente, in quanto ha effetto unicamente in relazione al godimento dei diritti e delle libertà tutelati da altre norme sostanziali della Convenzione e dei suoi protocolli.

Procedendo sul presupposto che i ricorrenti lamentavano una discriminazione per il godimento dei diritti garantiti dall'articolo 9 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 in ragione del

fatto che essi non erano seguaci della religione cattolica e che il secondo e terzo ricorrente erano stati esposti alla vista dei crocifissi nelle aule della scuola statale che frequentavano, la Corte non vede in tali denunce un problema distinto da quello già determinato ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Non vi è pertanto alcun motivo di esaminare questa parte della domanda.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

1. Dichiarata, con quindici voti su due, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e che nessun questione si pone a norma dell'articolo 9 della Convenzione;

2. Dichiarata, all'unanimità, che non vi è alcun motivo di esaminare il ricorso ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione.

Realizzato in inglese e in francese, e pronunciata in udienza pubblica nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 18 marzo 2011.

Erik Fribergh Jean-Paul Costa

Il cancelliere Il presidente

In conformità all'articolo 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento della Corte, i seguenti pareri sono allegati al presente giudizio:

(A) parere conforme del giudice Rozakis congiuntamente al giudice Vajić;

(B) parere conforme del giudice Bonello;

(C) parere conforme del giudice Power;

(D) parere dissenziente del giudice Malinverni congiuntamente al giudice Kalaydjieva.

J.-P.C.

E.F.

PARERE CONCORDANTE DEL GIUDICE ROZAKIS  
CONGIUNTAMENTE AL GIUDICE VAJIĆ

Il problema principale da risolvere in questo caso è l'effetto della applicazione del criterio di proporzionalità ai fatti. Proporzionalità tra il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche, da un lato, e il diritto o l'interesse di un'ampia fetta della società ad esporre simboli religiosi come manifestazione della religione o del credo, dall'altro. Di conseguenza, entrambi i valori coinvolti in questo caso sono protetti dalla Convenzione, tramite l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (la *lex specialis*), letto congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione, in relazione alle preoccupazioni dei genitori, tramite l'articolo 9 della Convenzione, in relazione ai diritti della società.

Per quanto riguarda, in primo luogo, i diritti dei genitori, la sentenza della Corte sottolinea che la parola "rispettare" nella seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 "significa molto più di 'riconoscere' o 'tenere in conto'; oltre ad un primo obbligo negativo, essa implica un certo obbligo positivo da parte dello Stato" (v. punto 61 della sentenza). Ma il rispetto dovuto ai genitori, anche nella forma di obbligo positivo, "non impedisce agli Stati di impartire attraverso l'insegnamento o l'educazione, l'informazione o la conoscenza di tipo, direttamente o indirettamente, religioso o filosofico. Non permette nemmeno ai genitori di opporsi alla integrazione di tale insegnamento o di istruzione nel programma di studio scolastico" (vedi punto 62).

Questo ultimo riferimento alla giurisprudenza della Convenzione necessita, a mio avviso, di qualche ulteriore analisi. È indiscutibile che l'articolo 2 del Protocollo n. 1 sancisce il diritto fondamentale all'istruzione: un sacrosanto diritto individuale - che senza dubbio può essere visto anche dal punto di vista di un diritto sociale - che sembra costantemente guadagnare terreno nelle nostre società europee.

Tuttavia, mentre il diritto all'istruzione costituisce uno dei capisaldi della tutela delle persone ai sensi della Convenzione, lo stesso non si può dire con uguale forza, a mio avviso, del diritto subordinato dei genitori di provvedere all'istruzione dei figli secondo le loro convinzioni religiose o filosofico. La questione differisce notevolmente, per una serie di motivi:

(i) tale diritto, anche se legato al diritto all'istruzione, non viene conferito direttamente al beneficiario del diritto, ossia, al beneficiario della formazione, cioè colui che ha il diritto di essere educato. Si attribuisce ai genitori - la cui diretta titolarità all'istruzione non è in discussione nel caso di specie - e si limita ad un solo aspetto della istruzione: le loro convinzioni religiose e filosofiche.

(ii) anche se vi è certamente una relazione evidente tra la formazione che i figli ricevono nelle loro scuole e le idee ed opinioni religiose e filosofiche, derivanti dalle convinzioni, esistenti nell'ambiente familiare - relazione che richiede un certo grado di armonizzazione tra l'ambiente scolastico e quello familiare - l'Europa ha tuttavia radicalmente cambiato questo ed altri aspetti da quando il Protocollo n. 1 è stato adottato. La maggior parte di noi vive in società multiculturali, multi-etniche all'interno degli Stati nazionali, una caratteristica che è diventata comune di queste società, e i fanciulli che vivono in questo ambiente sono esposti, nella loro vita quotidiana, ad idee e opinioni che vanno al di là di quelle provenienti dalla scuola e dei loro genitori. I rapporti umani al di fuori del tetto dei genitori e i moderni mezzi di comunicazione contribuiscono senza dubbio a tal fine. Di conseguenza, i fanciulli sono abituati a ricevere una serie di idee ed opinioni spesso contrastanti e il ruolo sia dei genitori che della scuola in queste cose è diventato relativamente meno influente.

(iii) a seguito della mutata composizione della nostra società, è sempre più difficile per uno Stato soddisfare le esigenze individuali dei genitori su temi educativi. Mi spingerei a dire che la sua preoccupazione principale, preoccupazione fondata, dovrebbe essere quello di offrire ai fanciulli una formazione che garantisca la loro piena integrazione nella società in cui vivono e li prepari, nel miglior modo possibile, ad affrontare efficacemente le aspettative della società verso i suoi membri. Anche se questa caratteristica di istruzione non è nuova - esiste da tempo immemorabile - essa ha recentemente acquisito un'importanza più evidente a causa delle particolarità della nostra epoca e dell'odierna composizione della società. Ancora una volta, i compiti dello Stato sono passati dalle preoccupazioni dei genitori alle preoccupazioni della società in generale, riducendo così la portata delle capacità dei genitori a determinare, fuori casa, il genere di istruzione da impartire ai propri figli.

In conclusione, mi sembra che, a differenza di altre garanzie della Convenzione, rispetto alle quali la giurisprudenza ha aumentato la protezione, compreso il diritto all'istruzione, il diritto dei genitori, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, non sembra aver guadagnato maggior peso nella ponderazione del criterio di proporzionalità.

All'altro estremo dello spettro, a rappresentanza dell'altro tratto della equazione di proporzionalità, si trova il diritto della società, quale risulta dai provvedimenti dell'autorità di mantenere i crocifissi sui muri delle scuole statali, di manifestare la sua (della maggioranza) professione religiosa. Si può dire che questo diritto, nelle circostanze del caso, oltrepassi il diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo la loro religione e - più in particolare - le loro convinzioni filosofiche?

La risposta dovrebbe essere data dalla interpretazione della Convenzione e dalla sua applicazione alle circostanze particolari del

caso. E la prima questione che deve essere risolta è la problematica di un consenso europeo. C'è un consenso europeo in materia - che consente, impone o vieta l'esposizione di simboli religiosi cristiani nelle scuole di Stato - che dovrebbe determinare la posizione della Corte in materia?

La risposta emerge chiaramente da questa sentenza della Corte, e dalla parte che fa una panoramica della legislazione e della prassi degli Stati membri del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la presenza di simboli religiosi nelle "scuole di Stato" (cfr. punti 26 e seguenti): non c'è consenso tra gli Stati europei che vieta la presenza di simboli religiosi, e pochi Stati lo vietano espressamente. C'è, naturalmente, una crescente tendenza alla prescrizione della possibilità di esporre i crocifissi nelle scuole di Stato - soprattutto attraverso le sentenze delle corti supreme nazionali - ma il numero di Stati che hanno adottato provvedimenti volti a vietare l'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici e l'estensione dell'attività giudiziaria nazionale non consente alla Corte di presumere che il consenso è stato raggiunto contro la loro esposizione. Ciò è particolarmente vero se si tiene conto del fatto che c'è un certo numero di Stati in Europa, dove la religione cristiana è ancora la religione ufficiale o predominante e, inoltre, come ho appena sottolineato, un certo numero di Stati chiaramente consente, attraverso la loro legge o pratica, che i crocifissi siano esposti nei luoghi pubblici.

Si deve qui rilevare, in tema di consenso, che la Corte è un tribunale di diritto, non un organo legislativo. Ogni volta che ci si imbatte nella valutazione dei limiti di protezione della Convenzione, si prende cautamente in considerazione l'esistente grado di protezione a livello di Stati europei; e ci si sforza di sviluppare quella protezione a un livello superiore rispetto a quello offerto da uno specifico Stato convenuto, sempre che un gran numero di altri Stati europei abbiano già adottato tale grado di protezione, o che vi sia una chiara tendenza verso quel maggiore livello. Tale principio non si può positivamente

applicare nel caso di specie, sebbene vi sia certamente una tendenza emergente verso il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche.

In considerazione del fatto che vi è ancora una pratica mista fra gli Stati europei sulla questione, l'unica guida rimasta alla Corte per ottenere il giusto equilibrio tra i diritti in questione deriva dalla giurisprudenza precedente. Le parole chiave derivanti dalla precedente giurisprudenza sono "neutralità e imparzialità". Come la Corte ha rilevato nella presente sentenza, "gli Stati hanno la responsabilità di garantire, in modo neutrale ed imparziale, l'esercizio di varie religioni, fedi e credi. Il loro ruolo è quello di contribuire a mantenere l'ordine pubblico, l'armonia religiosa e la tolleranza in una società democratica, in particolare tra gruppi contrapposti "(cfr. il paragrafo 60, *in fine*).

Penso sia indiscutibile che l'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica italiana abbia una simbologia religiosa con un impatto sugli obblighi di neutralità e imparzialità dello Stato, nonostante il fatto che in una moderna società europea i simboli sembrano perdere progressivamente il peso molto importante che avevano in passato e gli approcci più pragmatici e razionalisti determinano, per ampie fette della popolazione, i reali valori sociali e ideologici.

La questione che si pone quindi a questo punto è se l'esposizione del crocifisso non solo influenzi la neutralità e l'imparzialità, che chiaramente fa, ma se la portata della trasgressione giustifichi la constatazione di una violazione della Convenzione nelle circostanze del caso di specie. Qui concludo, non senza qualche esitazione, che non c'è violazione, in conformità con la motivazione principale del ragionamento della Corte e, più in particolare, il ruolo della religione maggioritaria della società italiana (cfr. il paragrafo 71), la natura essenzialmente passiva del simbolo, (cfr. punto 72), e anche il contesto educativo in cui compare il crocifisso sulle pareti delle scuole statali non possono equivalere ad indottrinamento. Come ha

sottolineato la sentenza, «innanzitutto, la presenza del crocifisso non è associato all'insegnamento obbligatorio sul cristianesimo ... In secondo luogo ... . L'Italia si apre ad un ambiente scolastico in parallelo ad altre religioni. Il governo segnalava a tal proposito che non era vietato agli alunni di portare il velo islamico o altri simboli o indumenti aventi una connotazione religiosa; erano possibili soluzioni alternative per far sì che la scuola si misurasse con pratiche religiose minoritarie; ... l'insegnamento religioso facoltativo poteva essere organizzato nelle scuole per 'tutte le confessioni religiose riconosciute'..." (v. punto 74 della sentenza). Questi elementi, dimostrando una tolleranza religiosa che si esprime attraverso un approccio liberale che permette a tutte le confessioni religiose di esprimere liberamente le loro convinzioni religiose nelle scuole statali, sono, a mio avviso, un importante fattore di "neutralizzazione" dell'importanza simbolica della presenza del crocifisso nelle scuole statali.

Vorrei anche dire che questo stesso approccio liberale è funzionale al concetto stesso di "neutralità"; l'altro lato della medaglia, per esempio, è una politica di vietare di affiggere in luoghi pubblici qualsiasi simbolo religioso.

## PARERE CONCORDANTE DEL GIUDICE BONELLO

1.1 Un tribunale dei diritti umani non può permettersi di soffrire di Alzheimer storico. Non ha diritto di ignorare il continuum culturale del flusso di una nazione nel tempo, né di ignorare ciò che, nel corso dei secoli, è servito a plasmare e definire il profilo di un popolo. Nessun tribunale sovranazionale ha interesse a sostituire quelle qualità che la storia ha impresso nell'identità nazionale con il proprio modello etico. Su un tribunale per i diritti umani ricade la funzione di proteggere i diritti fondamentali, ma mai ignorando che "i costumi non sono capricci passeggeri. Essi si evolvono nel tempo, si cementificano nella storia culturale. Diventano definizione, importantissimi simboli di identità per le nazioni, le tribù, le religioni, gli individui" <sup>1</sup>.

1.2 Un tribunale europeo non dovrebbe essere chiamato a liquidare secoli di tradizione europea. Nessun tribunale, neanche questa Corte, dovrebbe derubare gli italiani di una parte della loro personalità culturale.

1.3 Io credo che prima di entrare in qualsiasi crociata per demonizzare il crocifisso, dovremmo cominciare ponendo la presenza di tale simbolo nelle scuole italiane nella sua giusta prospettiva storica. Per molti secoli, praticamente l'educazione in Italia è stata fornita dalla sola Chiesa, dai suoi ordini religiosi e dalle sue organizzazioni - e pochi altri ancora. Molte, se non la maggior parte, delle scuole, collegi, università e altri istituti scientifici in Italia erano fondati e finanziati, o gestiti dalla Chiesa, dai suoi membri o dalle sue diramazioni. Le pietre miliari della storia l'hanno fatte l'istruzione e il cristianesimo in concetti quasi intercambiabili, e per questo, la secolare presenza del crocifisso nelle scuole italiane non dovrebbe rappresentare alcuna sorpresa o shock. In realtà, la sua assenza sarebbe una sorpresa e uno shock.

1.4 Fino a tempi relativamente recenti, lo Stato "laico" si era a malapena preoccupato di istruzione e, automaticamente, aveva

delegato la funzione principale alle istituzioni cristiane. Solo lentamente, lo Stato assunse le proprie responsabilità di educare e di offrire alla popolazione alcune alternative a un monopolio religioso dell'istruzione. La presenza del crocifisso nelle scuole italiane testimonia questa realtà storica avvincente e millenaria - si potrebbe liberamente dire che vi è stato da quando le scuole esistono. Ora, un giudice in una scatola di vetro a mille chilometri di distanza ha posto il veto durante la notte a ciò che è sopravvissuto a innumerevoli generazioni. Alla Corte è stato chiesto di essere complice in un grande atto di vandalismo culturale. Credo che William Faulkner andò al cuore del problema: il passato non è mai morto. In realtà non è nemmeno passato <sup>ii</sup>. Piaccia o no, i profumi e il fetore della storia saranno sempre con te.

1.5 È assurdo affermare che la presenza del crocifisso nelle scuole italiane testimonia una misura reazionaria fascista imposta, tra sorsi di olio di ricino, dal signor Mussolini. Le sue circolari semplicemente presero atto di una realtà storica che lo aveva preceduto da diversi secoli e, con buona pace per l'invettiva anti-crocifisso della signora Lautsi, può ancora sopravvivergli per molto tempo. Questa Corte deve essere sempre cauta nell'affermare la libertà in conformità alle libertà degli altri popoli, compresa la libertà di coltivare il proprio imprinting culturale. Qualunque essa sia, è irripetibile. Le nazioni non formano le loro storie sotto l'impulso del momento.

1.6 La scansione del calendario scolastico italiano testimonia ulteriormente gli strettissimi legami storici tra l'istruzione e la religione in Italia, i legami ostinati che durano nel corso dei secoli. I fanciulli in età scolare fino ai nostri giorni lavorano durante i giorni consacrati agli dei pagani (Diana / Luna, Marte, Ercole, Giove, Venere, Saturno) e si riposano di domenica (domenica, il giorno del Signore). Il calendario scolastico scimmiotta pedissequamente il calendario religioso – le vacanze riproducono quelle cristiane: Pasqua, Natale, Quaresima, Carnevale (Carnevale, il momento in cui la

disciplina della Chiesa ha permesso il consumo di carne), l'Epifania, la Pentecoste, l'Assunzione, il Corpus Domini, l'Avvento, Tutti i Santi, Tutti i Morti: un ciclo annuale di gran lunga più vistosamente anti-laicista di qualsiasi crocifisso su qualsiasi parete. Piaccia alla signora Lautsi, in nome proprio e per conto della laicità, di non ricorrere ai servizi di questa Corte per assicurare la soppressione del calendario scolastico italiano, un altro patrimonio cristiano-culturale che è sopravvissuto nei secoli senza alcuna prova di danno irreparabile al progresso della libertà, dell'emancipazione, della democrazia e della civiltà.

### **Quali diritti? La libertà di religione e di coscienza?**

2.1 I problemi in questa controversia sono stati evitati con una deplorabile mancanza di chiarezza e definizione. La convenzione sancisce la tutela della libertà di religione e di coscienza (art. 9). Niente di meno, ovviamente, ma poco di più.

2.2 In parallelo con la libertà di religione, nelle società civilizzate si è evoluto un catalogo degno di nota (spesso lodevole) di valori della stessa natura, ma diversi dalla libertà di religione, come la laicità, il pluralismo, la separazione tra Chiesa e Stato, la neutralità religiosa, la tolleranza religiosa. Essi rappresentano dei beni democratici superiori sui quali gli Stati contraenti sono liberi di investire o non investire, e molti hanno fatto proprio questo. *Ma questi non sono valori tutelati dalla Convenzione*, ed è fondamentalmente sbagliato destreggiare questi concetti diversi come se fossero intercambiabili con la libertà di religione. Purtroppo, le tracce di tale sconfinamento appaiono anche nella giurisprudenza della Corte.

2.3 La Convenzione ha dato a questa Corte il mandato di far rispettare la libertà di religione e di coscienza, ma non il potere di costringere gli Stati alla laicità o i paesi a regimi di neutralità religiosa. Spetta a ciascuno Stato individualmente di scegliere se

essere laico o no, e se e in quale misura separare Chiesa e governo. Ciò che lo Stato non può fare è negare la libertà di religione e di coscienza a nessuno. Un immenso abisso assiomatico separa un concetto prescrittivo da concetti non prescrittivi.

2.4 La maggior parte degli argomenti sollevati dalla ricorrente chiedevano alla Corte di garantire la separazione tra Chiesa e Stato e di applicare un regime di laicità asettica nelle scuole italiane. Senza mezzi termini, non è competenza di questa Corte. Questa Corte deve verificare che la signora Lautsi e i suoi figli godano a pieno titolo del loro diritto fondamentale alla libertà di religione e di coscienza. Punto.

2.5 La Convenzione si rivela molto utile con il suo inventario dettagliato ed esauriente di ciò che la libertà di religione e di coscienza significa in realtà, e ci farebbe bene tenere a mente questi vincoli istituzionali. La libertà di religione non è laicità. La libertà di religione non è la separazione tra Chiesa e Stato. La libertà di religione non è equidistanza religiosa - tutte nozioni seducenti, ma di cui nessuno finora ha chiesto alla Corte di essere la custode. In Europa, la laicità è facoltativa, la libertà di religione non lo è.

2.6 La libertà di religione e la libertà dalla religione, in sostanza, consistono nel diritto di professare liberamente la religione scelta, il diritto di cambiare liberamente la propria religione, il diritto di non abbracciare nessuna religione, e il diritto di manifestare la propria religione per mezzo della fede, culto, insegnamento e osservanza dei riti. In questo il catalogo Convenzione si arresta, ben al di là della promozione di qualsiasi laicità di Stato.

2.7 La funzione piuttosto modesta di questa Corte rimane quella di determinare se l'esposizione nelle aule scolastiche dello Stato di quello che per alcuni è un simbolo cristiano e per altri un gadget culturale in alcun modo interferisce con il diritto fondamentale della

signora Lautsi e dei suoi figli alla libertà di religione - come definito dalla Convenzione stessa.

2.8 Credo che chiunque possa persuasivamente provare a sostenere che la presenza del crocifisso nella scuola pubblica italiana offendi eventualmente la dottrina della laicità e quella della separazione tra Chiesa e Stato. Allo stesso tempo, non credo che chiunque possa persuasivamente eccepire che la presenza di un crocifisso in qualche modo interferisca con il diritto dei Lautsi di professare la religione di propria scelta, di cambiare religione, di non avere alcuna religione o di manifestarla, se del caso, mediante il culto, l'insegnamento e l'osservanza, né con il loro diritto di rifiutare qualsiasi cosa che essi possano considerare insipida spazzatura superstiziosa.

2.9 Con o senza un crocifisso su una parete scolastica, i Lautsi godono della libertà più assoluta e incondizionata di coscienza e di religione, come disposte dalla Convenzione. La presenza di un crocifisso in una classe dello Stato potrebbe in teoria essere visto come un tradimento della laicità e un ingiustificabile fallimento del regime di separazione tra Chiesa e Stato - ma queste dottrine, per quanto affascinanti e seducenti, non trovano alcun acchito nella Convenzione, né sono elementi costitutivi necessari della libertà di coscienza e di religione. Spetta alle autorità italiane, non a questa Corte, far rispettare la laicità se ritengono che ciò faccia parte, o dovrebbe far parte, dell'architettura costituzionale italiana.

2.10 Visto alla luce delle radici storiche della presenza del crocifisso nelle scuole italiane, la sua rimozione dai posti in cui è stato per secoli, passivamente e tranquillamente, difficilmente sarebbe stata una manifestazione di neutralità da parte dello Stato. La sua rimozione sarebbe stato uno sposalizio positivo ed aggressivo di agnosticismo o di laicità - e di conseguenza tutt'altro che neutrale.

Mantenere un simbolo nei posti in cui è sempre stato non è un atto di intolleranza da parte dei credenti o dei tradizionalisti culturali. Rimuoverlo sarebbe un atto di intolleranza da parte di agnostici e laici.

2.11 Milioni di fanciulli italiani, nei secoli, sono stati esposti al crocifisso nelle scuole. Questo non ha trasformato l'Italia in uno Stato confessionale, né gli italiani in cittadini di una teocrazia. I ricorrenti non sono riusciti a dimostrare dinanzi alla Corte che tutti coloro che sono stati esposti al crocifisso sono stati privati in alcun modo della loro completa libertà di manifestare la fede religiosa individuale e personale, o del loro diritto di ripudiare qualsiasi religione. La presenza di un crocifisso in un'aula scolastica non sembra avere ostacolato alcun italiano nella libertà di credere o di non credere, di abbracciare l'ateismo, l'agnosticismo, anticlericalismo, il laicismo, il materialismo, il relativismo, o l'*irreligione* dottrinarina, di ritrattare, apostatare, o di abbracciare qualsiasi credo o "eresia" di loro scelta che trovano sufficientemente attraenti, con lo stesso vigore ed entusiasmo con cui gli altri liberamente abbracciano la fede cristiana. Se tale prova fosse stata fornita, sarei stato stridente nel mio voto sulla violazione della Convenzione.

### **Quali diritti? Diritto all'istruzione?**

3.1 L'articolo 2 del Protocollo n. 1 garantisce il diritto dei genitori di assicurare che l'insegnamento dei propri figli sia conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. La Corte deve verificare e assicurare il rispetto di questo diritto.

3.2 La semplice presenza silenziosa e passiva di un simbolo in una classe di una scuola italiana equivale ad "insegnamento"? Non ostacolerebbe l'esercizio del diritto garantito? Per quanto ci provi, non riesco a vedere come. La Convenzione vieta specificamente ed esclusivamente nelle scuole ogni insegnamento sgradito ai genitori

per motivi religiosi, etici e filosofici. La parola chiave di questa norma è, ovviamente, "insegnamento" e dubito che la presenza muta di un simbolo della continuità culturale europea equivalga ad insegnare, qualsiasi senso questa parola piuttosto ambigua possa avere.

3.3 A mio parere, ciò che la Convenzione proibisce è qualsiasi indottrinamento, assurdo o subdolo, la confisca aggressiva di giovani menti, il proselitismo invadente, la messa in atto da parte del sistema pubblico educativo di qualsiasi ostacolo alla confessione dell'ateismo, agnosticismo o opzioni religiose alternative. La semplice esposizione di una testimonianza senza voce di un simbolo storico, così enfaticamente parte dell'eredità europea, in nessun modo equivale a "insegnare", e in nessun modo significativo pregiudica il diritto fondamentale dei genitori di determinare quale, se c'è, orientamento religioso i loro figli devono seguire.

3.4 Ma, anche ammettendo che la semplice esistenza di un oggetto muto debba essere interpretato come "insegnamento", i ricorrenti non sono riusciti a rispondere alla questione molto più cardinale della proporzionalità, intimamente connessa all'esercizio dei diritti fondamentali, quando sono in conflitto con i diritti degli altri - la ponderazione da dare ai vari interessi contrastanti.

3.5 Tutti i genitori di tutti i trenta alunni della classe italiana godono ugualmente del diritto fondamentale previsto dalla Convenzione a che i loro figli ricevano un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, in maniera quanto meno analoga a quella dei figli della signora Lautsi. I genitori di un alunno vogliono che la scuola non abbia il crocifisso, e i genitori degli altri 29, esercitando la loro libertà di decisione altrettanto fondamentale, vogliono che la scuola abbia un crocifisso. Nessuno ha finora suggerito alcun motivo per cui la volontà dei genitori di un alunno dovrebbe prevalere, e quella dei genitori degli altri 29 alunni dovrebbe affondare. I genitori dei 29 hanno un diritto fondamentale, equivalente in forza e pari in intensità, affinché i propri figli ricevano

un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, siano essi simpatizzanti per il crocifisso o semplicemente indifferenti al crocifisso. La signora Lautsi non può assegnare a se stessa un permesso di annullare il diritto di tutti gli altri genitori di tutti gli altri alunni della classe, che vogliono esercitare lo stesso diritto che ha chiesto alla Corte di impedire agli altri di esercitare.

3.6 L'espiazione del crocifisso promossa dalla signora Lautsi non sarebbe in alcun modo una misura per garantire la neutralità in classe. Sarebbe un'imposizione della filosofia ostile al crocifisso dei genitori di un alunno, sulla filosofia aperta al crocifisso dei genitori di tutti gli altri 29. Se i genitori di un alunno rivendicassero il diritto a che loro figlio cresca in assenza di un crocifisso, anche i genitori degli altri 29 dovrebbero essere in grado di far valere un diritto uguale alla sua presenza, sia come emblema tradizionale cristiano o anche esclusivamente come souvenir culturale.

### **In via incidentale**

4.1 Molto recentemente, questa Corte è stata adita per decidere se un divieto imposto dalle autorità turche sulla distribuzione del romanzo di Guillaume Apollinaire *Les onze milles verges* possa essere giustificato in una società democratica. Quel romanzo non sarebbe qualificato come pornografia feroce solo perché gli standard contemporanei di moralità sono piuttosto generosi<sup>iii</sup>. Eppure la Corte ha salvato tale macchia di oscenità trascendentale per il motivo che essa faceva parte del patrimonio culturale europeo<sup>iv</sup>.

4.2 Sarebbe stato piuttosto bizzarro, a mio avviso, se questa Corte avesse protetto e riscattato un'oscenità nauseabonda, illegale e *over-the-borderline* sulla base del vago merito di fare parte del "patrimonio europeo", e se, allo stesso tempo, avesse negato valore di patrimonio europeo ad un emblema riconosciuto nel corso dei secoli da milioni di

cittadini europei come un simbolo senza tempo della redenzione attraverso l'amore universale.

## PARERE CONCORDANTE DEL GIUDICE POWER

Questo caso solleva la problematica della portata applicativa di alcune disposizioni della Convenzione e della rettifica necessaria ed opportuna da parte della Grande Camera di un numero di errori delle sentenze della Camera. La correzione di base consiste nella constatazione che la decisione se i crocifissi debbano essere presenti nelle aule della scuola statale è, in principio, una questione che rientra nel margine di apprezzamento di uno Stato convenuto (§ 70). Nell'esercizio del suo ruolo di controllo, la Corte ha confermato la sua precedente giurisprudenza<sup>v</sup> nel senso che la 'visibilità preponderante' all'interno di un ambiente scolastico che uno Stato può attribuire alla religione della maggioranza di un paese non è, di per sé, sufficiente a indicare un processo di indottrinamento tale da determinare una violazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 (§ 71).

La Grande Camera ha anche corretto la conclusione piuttosto speculativa della sentenza della Camera (vedi § 55) per i rischi "particolarmente forti" di disturbi emotivi che la presenza di un crocifisso può rappresentare per i bambini di religioni minoritarie o di nessuna religione. Dato il ruolo critico della "prova" in ogni procedimento giurisdizionale, la Grande Camera ha giustamente osservato che non era dimostrato davanti alla Corte che la presenza di un simbolo religioso potesse avere un'influenza sugli alunni delle scuole (§ 66). Pur riconoscendo come "comprensibile" la percezione da parte della prima ricorrente di una mancanza di rispetto dei suoi diritti, la Grande Camera ha confermato che la sua percezione soggettiva non è sufficiente a dimostrare una violazione dell'articolo 2 del protocollo n. 1. La prima ricorrente potrebbe essere stata violata dalla presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche ma l'esistenza di un diritto di 'non essere offeso' non è mai stata riconosciuta nell'ambito della Convenzione. Contrariamente alla sentenza della Camera, la Grande Camera non fa altro che confermare una

giurisprudenza costante (in particolare ai sensi dell'articolo 10) che riconosce che la mera 'offesa' non è qualcosa contro cui un individuo può ritenersi immune dalla legge.

Tuttavia, vi è stata un'altra conclusione fondamentale e, a mio parere, errata nel giudizio della Camera sulla quale la Grande Camera non si è espressa e che, a mio parere, meritava un chiarimento. La Camera faceva giustamente riferimento al dovere dello Stato di difendere la neutralità confessionale nell'istruzione pubblica (§ 56). Tuttavia, procedeva, per concludere, a torto, che questo compito richiedeva l'effettiva preferenza o elevazione di una ideologia (o corpo di idee) su tutte le altre prospettive religiose e / o filosofiche o visioni del mondo. La neutralità richiede un approccio pluralista da parte dello Stato, non un approccio laicista. Essa incoraggia il rispetto per tutte le visioni del mondo, piuttosto che una preferenza per uno. A mio avviso, il giudizio della Camera è stato sorprendente nella sua incapacità di riconoscere che la laicità (che era la convinzione o visione del mondo preferita dalla ricorrente) era, di per sé, un'ideologia tra le altre. Una preferenza per la laicità su visioni del mondo alternative, sia religiose, filosofiche o altro, non è un'opzione neutra. La Convenzione prevede che siano rispettate le convinzioni della prima ricorrente nella misura in cui concernono l'educazione e l'insegnamento dei suoi figli. Non richiede un'opzione preferenziale né l'approvazione di *quelle* convinzioni su tutte le altre.

Nel suo parere separato, il giudice Bonello ha sottolineato il fatto che all'interno della tradizione europea, l'educazione (e, a mio avviso, i valori della dignità umana, tolleranza e rispetto per l'individuo, senza i quali non ci può essere una base duratura per la protezione dei diritti umani) affonda le sue radici, storicamente, tra l'altro, all'interno della tradizione cristiana. Vietare nelle scuole pubbliche, a prescindere dalla volontà del corpo politico, l'esposizione di un simbolo rappresentativo di quella tradizione (o qualsiasi altra religione) ed esigere dallo Stato di perseguire un approccio non

pluralista ma laico, rischia di avventurarsi verso il territorio dell'intolleranza - un concetto contrario ai valori della Convenzione.

I ricorrenti lamentano una presunta violazione dei loro diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Non riesco a trovare alcuna interferenza con la loro libertà di manifestare le proprie convinzioni personali. La prova di una violazione ai sensi dell'articolo 9 non è "reato", ma "coercizione" <sup>vi</sup>. Tale articolo non crea un diritto di non essere offeso dalla manifestazione delle convinzioni religiose degli altri anche se quelle convinzioni sono dotate di 'preponderante visibilità' da parte dello Stato. L'esposizione di un simbolo religioso non obbliga o costringe una persona a fare o ad astenersi dal fare una cosa. Non richiede l'impegno a qualsiasi attività sebbene possa, in teoria, invitare o stimolare la discussione e uno scambio aperto di opinioni. Non impedisce ad un individuo di seguire la sua coscienza né rende impossibile per tale persona manifestare il proprio credo religioso e le idee.

La Grande Camera ha accertato che la presenza del crocifisso è essenzialmente un simbolo passivo e questo punto è di grande importanza visto il principio di neutralità. Sono d'accordo con la Corte in questo senso nella misura in cui la passività del simbolo non è in alcun modo coercitiva. Tuttavia, avrei dovuto ammettere che, in linea di principio, i simboli (sia essi religiosi, culturali o altro) sono portatori di significato. Possono essere silenziosi, ma possono, tuttavia, dire molto, seppur in modo non coercitivo o dottrinale. La prova incontestata dinanzi alla Corte è che l'Italia apre l'ambiente scolastico ad una varietà di religioni e non è dimostrata alcuna intolleranza nei confronti dei non credenti o di coloro che hanno convinzioni filosofiche non religiose. Il velo islamico può essere indossato. L'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso celebrati". All'interno di un contesto pluralista e tollerante verso le religioni, un simbolo cristiano su un muro in aula presenta un'altra visione del mondo. La presentazione e l'impegno con diversi punti di vista è una parte intrinseca del

processo educativo. Esso agisce come uno stimolo al dialogo. Una formazione veramente pluralista comporta l'esposizione ad una varietà di idee diverse, comprese quelle che sono diverse dalla propria. Il dialogo diventa possibile e, forse, è più significativo quando c'è una vera differenza di opinione e un sincero scambio di punti di vista. Quando esercitata in uno spirito di apertura, curiosità, tolleranza e rispetto, questo incontro può portare verso una maggiore chiarezza e visione perché favorisce lo sviluppo del pensiero critico. L'istruzione sarebbe attenuata se i fanciulli non fossero esposti a diverse prospettive sulla vita e, così esposti, non avessero la possibilità di apprendere l'importanza del rispetto della diversità.

PARERE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MALINVERNI  
CONGIUNTAMENTE AL GIUDICE KALAYDJIEVA

1. La Grande Camera è giunta alla conclusione che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 perché "la decisione sulla presenza dei crocifissi nelle aule della scuola statale è, in principio, una questione che rientra nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto" (cfr. punto 70, e anche punto 69).

Ho difficoltà a sostenere questo argomento. Per quanto la dottrina del margine di apprezzamento possa essere utile, o addirittura conveniente, si tratta di uno strumento da maneggiare con cura perché la portata di tale margine dipenderà da moltissimi fattori: il diritto coinvolto, la gravità della violazione, l'esistenza di un consenso europeo, ecc. La Corte ha quindi affermato che "la portata applicativa di questo margine di apprezzamento non è identica in ogni caso, ma varia a seconda del contesto ... . Fattori pertinenti comprendono la natura del diritto della Convenzione in questione, la sua importanza per l'individuo e la natura delle attività interessate" <sup>vii</sup>.

Dalla corretta applicazione di questa teoria dipenderà quindi l'importanza da attribuire a ciascuno di questi diversi fattori. Laddove la Corte decida che il margine di apprezzamento è limitato, generalmente ci si troverà di fronte ad una violazione della Convenzione; laddove ritenga che il margine di discrezionalità è ampio, lo Stato convenuto di solito sarà "assolto".

Nel caso di specie è a causa soprattutto della mancanza di un consenso a livello europeo che la Grande Camera si è permessa di invocare la dottrina del margine di apprezzamento (cfr. punto 70). A tal proposito vorrei osservare che, oltre che in Italia, solo in un numero molto limitato di Stati membri del Consiglio d'Europa (Austria, Polonia, alcune regioni della Germania (Länder) - vedi punto 27) vi è un'espressa disposizione sulla presenza dei simboli religiosi nelle scuole statali. Nella grande maggioranza degli Stati membri, la

questione non è specificamente regolamentata. Per questi motivi ho difficoltà, in tali circostanze, a trarre conclusioni definitive sull'esistenza di un consenso europeo.

Per quanto riguarda i regolamenti che disciplinano questo argomento, vorrei sottolineare che la presenza del crocifisso nella scuola pubblica italiana ha una base normativa estremamente debole: un decreto regio molto vecchio che risale al 1860, poi una circolare fascista del 1922, e poi regi decreti del 1924 e 1928. Si tratta quindi di strumenti molto vecchi, che sono privi di qualsiasi legittimazione democratica, poiché non sono stati approvati dal Parlamento.

Tuttavia, ciò che trovo più importante è che i giudici supremi o costituzionali europei chiamati a pronunciarsi sul tema hanno sempre, senza eccezioni, dato la precedenza al principio della neutralità confessionale dello Stato: la Corte Costituzionale tedesca, il Tribunale federale svizzero, la Corte Costituzionale polacca e, in un contesto leggermente diverso, la Corte di Cassazione italiana (cfr. punti 28 e 23).

Sia come sia, una cosa è certa: la dottrina del margine di apprezzamento non dovrebbe in ogni caso esonerare la Corte dal dovere di esercitare la funzione ad essa conferita a norma dell'articolo 19 della Convenzione, vale a dire garantire il rispetto degli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti della Convenzione e dei relativi protocolli. Ora, il testo della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 conferisce agli Stati un obbligo positivo di rispettare il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Tale obbligo positivo deriva dal verbo "rispettare", che compare nell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Come la Grande Camera ha giustamente sottolineato, "oltre a un impegno prevalentemente negativo, questo verbo implica un obbligo positivo da parte dello Stato (cfr. punto 61). Tale obbligo positivo può, inoltre, anche essere dedotto dall'articolo 9 della Convenzione. Tale disposizione può

essere interpretata nel senso di conferire agli Stati un obbligo positivo di creare un clima di *tolleranza e rispetto reciproco* tra i loro abitanti.

Si può sostenere che gli Stati correttamente si conformano a tale obbligo positivo laddove danno principalmente conto delle convinzioni della maggioranza? Inoltre, il campo di applicazione del margine di apprezzamento è lo stesso nel caso in cui le autorità nazionali sono tenute a rispettare un obbligo positivo e nel caso in cui devono semplicemente rispettare un obbligo di astensione? Io non penso. Tendo piuttosto a ritenere che quando gli Stati sono vincolati dagli obblighi positivi il loro margine di apprezzamento è ridotto.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza, il margine di apprezzamento è soggetto a controllo europeo. Il compito della Corte consiste quindi nel garantire che il limite del margine di apprezzamento non sia stato oltrepassato. Nel caso di specie, pur riconoscendo che, nel prescrivere la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche statali la normativa conferisce preponderante visibilità in ambito scolastico alla religione maggioritaria del paese, la Grande Camera ha ritenuto che "ciò non è di per sé sufficiente, tuttavia, a ... stabilire una violazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1". Non posso condividere questa opinione.

2. Oggi viviamo in una società multiculturale, in cui la effettiva tutela della libertà religiosa e del diritto all'istruzione impone una rigorosa *neutralità* dello Stato in materia di istruzione scolastica statale, che deve fare ogni sforzo per promuovere il pluralismo in materia di istruzione come un elemento fondamentale di una società democratica ai sensi del Convenzione<sup>viii</sup>. Il principio della neutralità dello Stato, inoltre, è stato espressamente riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale italiana, secondo cui discende dal principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini e dal divieto di qualsiasi discriminazione l'obbligo dello Stato ad adottare un atteggiamento di imparzialità nei confronti delle fedi religiose<sup>ix</sup>.

La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, nell'adempimento delle funzioni assunte in materia di istruzione e di insegnamento, deve assicurarsi che la conoscenza venga impartita in modo obiettivo, critico e pluralistico. Le scuole dovrebbero essere un luogo di incontro per le diverse religioni e convinzioni filosofiche, in cui gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e tradizioni.

3. Questi principi sono validi non solo per l'ideazione e la pianificazione del *programma di studio scolastico*, che non è in discussione nel caso di specie, ma anche per l'*ambiente scolastico*. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 specifica che, nell'esercizio di *tutte* le funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare un'educazione e un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. In altre parole, il principio della neutralità confessionale dello Stato si applica non solo al *contenuto* del programma, ma all'*intero sistema educativo*. Nel caso di *Folgerø* la Corte ha giustamente sottolineato che il compito attribuito agli Stati ai sensi di tale disposizione "è esteso nella sua misura si applica non solo ai *contenuti* della formazione e al modo in cui è impartita, ma anche all'adempimento di *tutte le 'funzioni'* a carico dello Stato" <sup>x</sup>.

Questa opinione è condivisa da altri organismi nazionali e internazionali. Così, nel suo Commento Generale n. 1, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ha affermato che il diritto all'istruzione si riferisce "non solo al contenuto del programma scolastico, ma anche ai processi educativi, ai metodi pedagogici e all'ambiente in cui l'istruzione ha luogo, sia che si tratti di scuola a casa, o altrove" <sup>xi</sup>, e anche che "*lo stesso ambiente scolastico* deve dunque riflettere la libertà e lo spirito di comprensione, di pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi" <sup>xii</sup>.

La Corte Suprema del Canada ha anche osservato che l'ambiente scolastico è parte integrante dell'istruzione senza discriminazioni: "Al fine di garantire un *ambiente* educativo privo di discriminazioni, l'*ambiente scolastico* deve essere quello in cui tutti sono trattati allo stesso modo e tutti sono incoraggiati a partecipare pienamente" <sup>xiii</sup>.

4. I *simboli religiosi* fanno parte indiscutibilmente dell'ambiente scolastico. In quanto tali, potrebbero pertanto violare il dovere di neutralità dello Stato e avere un impatto sulla libertà religiosa e sul diritto all'istruzione. Ciò è particolarmente vero quando il simbolo religioso è imposto agli alunni, anche contro la loro volontà. Come la Corte costituzionale tedesca ha rilevato nella sua celebre sentenza: "Certo, in una società che lascia spazio a diverse convinzioni religiose, l'individuo non ha diritto di essere risparmiato dalle altre manifestazioni di fede, atti di culto o di simboli religiosi. Ciò va tuttavia tenuto distinto da una situazione creata dallo Stato in cui l'individuo è esposto, senza possibilità di sfuggirvi, all'influenza di una fede particolare, agli atti attraverso i quali si manifesta e ai simboli mediante cui viene presentata"<sup>xiv</sup>. Tale opinione è condivisa da altre corti supreme o costituzionali.

Allo stesso modo, il Tribunale federale svizzero ha ritenuto che il dovere di neutralità confessionale che spetta allo Stato è di importanza particolare nelle scuole statali, dove l'istruzione è obbligatoria. Ha continuato a dire che, come garante della neutralità confessionale della scuola, lo Stato, nella misura in cui sia coinvolto l'insegnamento, non potrebbe manifestare il suo attaccamento ad una religione particolare, sia esso di maggioranza o minoranza, perché alcune persone possono ritenere che le loro fedi religiose siano limitate dalla costante presenza nella scuola del simbolo di una religione a cui non appartengono <sup>xv</sup>.

5. Il *crocifisso* è innegabilmente un simbolo religioso. Il governo convenuto ha sostenuto che, nel contesto dell'ambiente scolastico, il crocifisso simboleggia l'origine religiosa dei valori ormai secolari, come la tolleranza e il rispetto reciproco. Realizzava così una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni, perché era l'espressione di una civiltà e di valori universali.

A mio avviso, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va ben oltre l'uso dei simboli in particolari contesti storici. La Corte ha inoltre ritenuto che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai membri del parlamento quando giurano fedeltà non ha tolto al giuramento la sua natura religiosa <sup>xvi</sup>. Come rilevato dalla Camera, la libertà negativa della religione non è limitata all'assenza di servizi religiosi o di educazione religiosa. Si estende anche ai simboli che esprimono una fede o una religione. Tale diritto negativo merita particolare protezione se è lo Stato che esibisce un simbolo religioso e i dissidenti sono posti in una situazione da cui non è possibile sottrarsi <sup>xvii</sup>. Anche ammettendo che il crocifisso possa avere più significati, il senso religioso rimane ancora quello dominante. Nel contesto dell'educazione statale è necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può anche essere considerato come un potente simbolo esterno. Rilevo, inoltre, che anche la Corte di Cassazione italiana ha respinto l'argomento secondo cui il crocifisso simboleggia dei valori indipendenti da una particolare fede religiosa (cfr. punto 67).

6. La presenza del crocifisso nelle scuole è in grado di violare la libertà religiosa e il diritto degli scolari all'istruzione con un'intensità maggiore rispetto ai capi di abbigliamento religiosi che, per esempio, un insegnante potrebbe indossare, come il velo islamico. Nell'ultimo esempio l'insegnante in questione può invocare la propria libertà di religione, che deve essere tenuta in considerazione e che lo Stato

deve rispettare. Le autorità pubbliche non possono, tuttavia, invocare tale diritto. Circa la gravità della violazione del principio di neutralità confessionale dello Stato, questa risulta pertanto meno grave quando le autorità pubbliche tollerano il velo nelle scuole rispetto a quando impongono la presenza del crocifisso.

7. L'impatto che la presenza del crocifisso può avere nelle scuole non si può comparare all'impatto che possono avere in altri istituti pubblici, come ad esempio una cabina di voto o un tribunale. Come la Camera ha giustamente rilevato, nelle scuole "il potere irresistibile dello Stato è imposto sulle menti che ancora non hanno la capacità critica che consenta loro di mantenere le distanze dal messaggio derivante da una preferenza manifestata da parte dello Stato" (cfr. § 48 della sentenza della Camera).

8. Per concludere, una protezione efficace dei diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 1, e dall'articolo 9 della Convenzione impone agli Stati di osservare la più stretta neutralità confessionale. Essa non è limitata al programma scolastico, ma si estende anche all' "ambiente scolastico". Poiché la scuola primaria e secondaria sono obbligatorie, lo Stato non deve imporre agli alunni, contro la loro volontà e senza che siano in grado di sottrarsi, il simbolo di una religione con la quale essi non identificano. Sì facendo, il governo convenuto ha violato l'articolo 2 del Protocollo n. 1 e l'articolo 9 della Convenzione.

## **Licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate**

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

"Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;

"Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

"Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;

"Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera;

"Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;

"Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.

2. Libere utilizzazioni.

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza.

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;

distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).

4. Restrizioni.

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni

Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della

presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.

Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale

Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisca a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

#### 5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSI' COM'E'" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

#### 6. Limitazione di Responsabilità.

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

#### 7. Risoluzione

La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

#### 8. Varie

Ogni volta che Tu distribuisi, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

<sup>i</sup> Justin Marozzi, *The Man who Invented History*, John Murray, 2009, p. 97.

<sup>ii</sup> *Requiem for a nun*, 1951.

<sup>iii</sup> Wikipedia classifica questo lavoro come "romanzo pornografico", in cui l'autore "esplora tutti gli aspetti della sessualità: sadismo si alterna con masochismo; ondinismo / scatofilia con il vampirismo; pedofilia con gerontofilia; masturbazione con sesso di gruppo, lesbismo con l'omosessualità ... il romanzo trasuda una gioia infernale".

<sup>iv</sup> *Akdaş v. Turkey*, no. 41056/04, 16 febbraio 2010.

<sup>v</sup> Vedi *Folgerø and Others v. Norway* [GC], no. 15472/02, § 89, ECHR 2007-VIII; vedi anche *Hasan and Eylem Zengin v. Turkey*, no. 1448/04, § 63, ECHR 2007-XI.

<sup>vi</sup> Vedi *Buscarini and Others v. San Marino* [GC], no. 24645/94, ECHR 1999-I; vedi anche the *Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria*, no. 39023/97, 16 dicembre 2004.

<sup>vii</sup> *Buckley v. the United Kingdom*, 25 settembre 1996, § 74, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV.

<sup>viii</sup> *Manoussakis and Others v. Greece*, 26 settembre 1996, § 47; *Kokkinakis v. Greece*, 25 maggio 1993, § 31.

<sup>ix</sup> Corte Costituzionale Italiana, sentenza n. 508/2000.

<sup>x</sup> *Folgerø and Others v. Norway*, 29 giugno 2007, § 84.

<sup>xi</sup> Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 1, of 4 April 2001, "The Aims of Education", para. 8.

<sup>xii</sup> *Idem*, para. 19.

<sup>xiii</sup> Supreme Court of Canada, *Ross v. New Brunswick School District no. 15*, para. 100.

<sup>xiv</sup> Corte Costituzionale Tedesca, BVerfGE 93, I I BvR 1097/91, sentenza del 16 maggio 1995, § C (II) (1), traduzione non ufficiale.

<sup>xv</sup> Tribunale Federale Svizzero, ATF 116 Ia 252, Comune di Cadro, sentenza del 26 Settembre 1990, § 7.

<sup>xvi</sup> *Buscarini and Others v. San Marino* [GC], no. 24645/94, ECHR 1999-I.

<sup>xvii</sup> *Lautsi v. Italy*, no. 30814/06, § 55, 3 novembre 2009.